SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 luglio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero della pubblica istruzione

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 30 giugno 1995, n. 267.

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ammissione in carriera dei segretari comunali

1. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è sostituito dal seguente:

«La nomina dei segretari comunali di qualifica iniziale è effettuata mediante pubblico concorso per esami, indetto nel gennaio di ciascun anno con decreto del Ministro dell'interno, per i posti di segretario comunale di classe 4ª vacanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.».

2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono costituite con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'articolo 10 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.

Art. 2.

Accesso alle segreterie comunali di classe 3ª

1. L'articolo 23-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è abrogato. Alle segreterie comunali di classe 3ª si accede mediante concorso, per titoli, per singole sedi. I relativi bandi di concorso sono emanati, entro trenta giorni dalla data in cui si verifica la vacanza della sede, dai prefetti competenti per territorio, con proprio decreto da pubblicare sul Foglio annunzi legali della provincia.

2. Le graduatorie dei concorsi di cui al comma 1 conservano validità per il periodo di sei mesi dalla data di approvazione. Il decreto del prefetto che approva la graduatoria è pubblicato sul Foglio annunzi legali della provincia.

3. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare i segretari capi e i segretari comunali. I segretari comunali, per partecipare agli anzidetti concorsi, devono possedere l'anzianità nella qualifica da almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

4. L'assegnazione in qualità di titolari dei candidati dichiarati vincitori è disposta con decreto del prefetto.

5. I candidati dichiarati vincitori e assegnati alle sedi, sia che assumano servizio ovvero che rinuncino alla assegnazione sono esclusi per la durata di due anni dalla partecipazione ad analoghi concorsi della classe 3ª.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono composte in conformità all'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749. Il segretario comunale o provinciale chiamato a far parte delle commissioni è designato direttamente dal Ministero dell'interno.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono fatte salve limitatamente al concorso per la copertura delle sedi di segreteria di classe 3ª, bandito con decreto ministeriale 18 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 8 del 31 gennaio 1995.

8. L'articolo 31 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.

Art. 3.

Idoneità a partecipare ai concorsi per titoli per singole sedi di segreteria generale di 2ª classe

1. Entro il mese di giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno bandisce un concorso per esami per il conseguimento della idoneità a partecipare ai concorsi per titoli per singole sedi di segreteria generale di classe 2ª di cui all'articolo 4.

2. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati criteri e modalità per l'espletamento del concorso per l'idoneità, nel rispetto dei seguenti principi:

a) al concorso per esami per il conseguimento dell'idoneità possono partecipare i segretari comunali con almeno sei anni di servizio che abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto, nonché i vice segretari con almeno sei anni di anzianità nella qualifica dirigenziale che occupino nella pianta organica dell'ente il corrispondente posto, a seguito di apposito concorso;

b) i vice segretari per poter partecipare al concorso di cui al comma 1 non devono aver riportato nell'ultimo quinquennio valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione;

c) per la partecipazione al concorso di idoneità è richiesto il possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, o diplomi equipollenti;

d) il concorso per il conseguimento dell'idoneità è per esami.

3. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il conseguimento dell'idoneità sono costituite, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è abrogato.

Art. 4.

Accesso alle segreterie comunali generali di classe 2ª

1. Alle segreterie comunali generali di classe 2ª si accede mediante concorso, per titoli, per singole sedi. I relativi bandi di concorso sono emanati, entro trenta giorni dalla data in cui si verifica la vacanza della sede, dai prefetti competenti per territorio, con proprio decreto da pubblicare sul Foglio annunzi legali della provincia. Per le sedi di segreteria generale di classe 2ª vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i relativi bandi di concorso sono emanati dai prefetti competenti per territorio alla data del 31 luglio 1995.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare i segretari comunali generali di classe 2ª, i vice segretari che occupino nella pianta organica dei comuni di 1ª classe e delle province il corrispondente posto, a seguito di appositi concorsi, nonché i segretari comunali e i vice segretari che abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi o che l'acquisiscano a seguito degli appositi concorsi per idoneità per esami di cui all'articolo 3.

3. Ai concorsi di cui al comma 1 non sono ammessi a partecipare i vice segretari che prestano servizio presso i comuni la cui segreteria è messa a concorso. La validità della graduatoria cessa dopo sei mesi dalla data di approvazione. Il decreto del prefetto che approva la graduatoria è pubblicato sul Foglio annunzi legali della provincia.

4. L'assegnazione in qualità di titolari dei candidati dichiarati vincitori è disposta con decreto del prefetto. Tale assegnazione comporta, per i candidati dichiarati vincitori non ancora in possesso della qualifica di segretario generale di 2ª classe, l'attribuzione della qualifica medesima. I candidati dichiarati vincitori e assegnati alle sedi che assumano servizio, ovvero che rinuncino alla assegnazione, sono esclusi per la durata di due anni dalla partecipazione ad analoghi concorsi di classe 2ª.

5. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono composte in conformità all'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749. Il segretario comunale o provinciale chiamato a far parte delle commissioni è designato direttamente dal Ministero dell'interno.

6. Gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono abrogati.

Art. 5.

Accesso alle sedi di segreteria generale comunali e provinciali, di classe 1ª

1. Sono fatte salve le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali, ivi comprese quelle attinenti alla composizione delle commissioni giudicatrici. Il segretario comunale o provinciale chiamato a far parte delle commissioni è designato direttamente dal Ministero dell'interno.

2. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Concorsi per la nomina a segretario comunale generale di 1ª classe)*. — I posti di segretario comunale generale di 1ª classe sono conferiti, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

a) i segretari comunali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la segreteria a concorso;

b) i segretari comunali della qualifica immediatamente inferiore, i quali abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica stessa ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di "ottimo" e per l'altro anno almeno quello di "distinto";

c) i segretari provinciali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la classe della segreteria a concorso;

d) i vice segretari generali comunali e provinciali con almeno sei anni di anzianità nella qualifica, che occupino nella pianta organica dell'ente il corrispondente posto, a seguito di apposito concorso, e prestino servizio in sedi di classe corrispondente a quella della segreteria messa a concorso. Tale personale deve essere, altresì, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente decreto tranne quello dell'età e non deve aver riportato, nell'ultimo quinquennio, valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione.

Al concorso di cui al primo comma non sono ammessi a partecipare i vice segretari che prestano servizio presso il comune o la provincia le cui segreterie sono messe a concorso.

I posti di segretario generale di 1ª classe dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli, da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

a) i segretari comunali generali di 1ª classe che abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica, con giudizi complessivi di "ottimo";

b) i segretari provinciali, nonché i vice segretari dei comuni aventi popolazione superiore a 250.000 abitanti ed i vice segretari delle province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 250.000 abitanti. I segretari provinciali devono essere in possesso dei requisiti di cui alla lettera *a)* del presente comma. I vice segretari per partecipare ai concorsi di cui al presente articolo, devono rivestire da almeno dodici anni tale qualifica e devono occupare nella pianta organica dell'ente il corrispondente posto, a seguito di apposito concorso. Tale personale deve svolgere servizio presso comuni o province diversi da quelli le cui segreterie sono messe a concorso e deve, inoltre, possedere i requisiti di cui all'articolo 1 del presente decreto tranne quello dell'età.

I vice segretari per partecipare ai concorsi di cui al presente articolo non devono aver riportato nell'ultimo quinquennio valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione.

L'articolo 21 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e gli articoli 3 e 12 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, sono abrogati.».

Art. 6.

Composizione e attribuzione dei consigli di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali

1. I consigli centrali di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali, nelle composizioni previste dagli articoli 5 e 15 della legge 9 agosto 1954, n. 748, e dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono integrati da due sindaci di comuni sedi di segreteria generale o da due presidenti di province e da un segretario generale, designati, rispettivamente, dall'ANCI, dall'UPI e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. I consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali, nella composizione prevista dall'articolo 4 della legge 11 novembre 1975, n. 587, sono integrati da un presidente di provincia e da un segretario generale, designati, rispettivamente, dall'UPI e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Ferme restando le competenze previste dalle disposizioni di legge vigenti, al consiglio centrale di amministrazione spettano altresì:

a) la definizione dei criteri generali per la valutazione dei titoli per i concorsi a singole sedi di segreteria comunale di classe 3ª e di segreteria generale di 2ª e 1ª classe, secondo parametri che, tenendo conto dell'anzianità di servizio, privilegino i titoli di studio e di professionalità;

b) la determinazione dei criteri per il conferimento degli incarichi di reggenza e supplenza cui devono attenersi nella definizione dei criteri di loro competenza i consigli provinciali di amministrazione;

c) la definizione dei criteri e dei parametri di valutazione per l'attribuzione, da parte dei consigli provinciali di amministrazione, dei giudizi complessivi annuali per i segretari comunali e provinciali, così come previsti dall'articolo 7.

4. Ferme restando le competenze previste dalle disposizioni di legge vigenti, ai consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali spetta, altresì, l'attribuzione dei giudizi complessivi annuali ai segretari comunali e provinciali così come previsto dall'articolo 7.

Art. 7.

Giudizio complessivo

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abolite le note di qualifica per il personale dei segretari comunali e provinciali.

2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, per ciascun segretario comunale, anche in esperimento, e per ciascun segretario provinciale, è formulato, a cura del consiglio provinciale di amministrazione, un giudizio complessivo sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

3. Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche di «ottimo», «distinto», «buono», «mediocre» e «cattivo» ed è formulato sulla base di un rapporto redatto dal sindaco o dal presidente della provincia e di una relazione sull'attività svolta presentata dal segretario. Il rapporto e la relazione devono pervenire alla segreteria del consiglio provinciale di amministrazione entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il giudizio complessivo da attribuire.

4. Il segretario che, per due anni consecutivi, consegue il giudizio complessivo di «cattivo», confermato a seguito di ricorso dal consiglio centrale di amministrazione, è sottoposto al procedimento stabilito per la dispensa dal servizio.

5. Avverso il giudizio complessivo attribuito dal consiglio provinciale di amministrazione, che deve essere notificato subito all'interessato, è ammesso ricorso al consiglio centrale di amministrazione, entro trenta giorni dall'avvenuta notifica.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati i criteri e i parametri di valutazione definiti dal consiglio centrale di amministrazione per l'attribuzione dei giudizi complessivi annuali.

7. Gli articoli 31 e seguenti del capo IV del regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, e le disposizioni in contrasto con le norme di cui al presente articolo sono abrogati.

Art. 8.

Disposizioni concernenti le tasse di concorso e i diritti di segreteria

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è soppressa la tassa di ammissione ai concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale di segretario comunale, prevista dall'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni. Al pagamento dei compensi, delle indennità e delle spese per il funzionamento delle commissioni, nonché di quelle organizzative concernenti i suddetti concorsi, si provvede con i proventi di spettanza dello Stato derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria dei comuni e delle province di cui all'articolo 42 della citata legge n. 604 del 1962, e successive modificazioni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa di ammissione ai concorsi a posti di segretario comunale e provinciale, con esclusione dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale, prevista dall'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è elevata a lire cinquantamila. Le relative somme sono versate secondo le modalità stabilite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Le somme arretrate dovute fino al 31 dicembre 1993 ai segretari comunali titolari di segreteria convenzionata o consorziata, in relazione alla inclusione della indennità integrativa speciale nella base di calcolo della retribuzione mensile aggiunta di cui all'articolo 25, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono poste a carico dei fondi provenienti dai diritti di segreteria dei comuni e delle province di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, entro il limite massimo di 36 miliardi. Le somme sono rimborsate dal Ministero dell'interno, agli enti interessati, previa presentazione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di apposita, circostanziata richiesta dalla quale risultino gli importi pagati ed i soggetti beneficiari. Nel caso di richieste di rimborso da parte degli enti interessati di somme complessivamente superiori a quelle disponibili, il rimborso è ridotto proporzionalmente.

4. All'onere di L. 36.007.000.000, derivante dal presente articolo per l'anno 1995, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 1549 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno medesimo, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, quanto a L. 36.000.000.000 e quanto a L. 7.000.000, rispettivamente, agli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'articolo 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis.* I versamenti trimestrali di cui al comma 1 devono essere effettuati solo se di importo singolo superiore a lire cinquantamila. Negli altri casi i versamenti sono effettuati alla scadenza del trimestre in cui tale soglia minima è raggiunta ed in ogni caso a chiusura di ciascun esercizio finanziario. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), sono stabiliti i criteri e le modalità relativi ai versamenti trimestrali, nonché la documentazione riguardante la liquidazione, la riscossione ed il versamento dei diritti, che gli enti interessati sono tenuti ad inoltrare al Ministero dell'interno, ed i termini di detto adempimento.».

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1995

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0306

DECRETO-LEGGE 30 giugno 1995, n. 268.

Disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare le vigenti disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, in attesa della legge di riordino organico del personale civile e militare della Difesa, nonché di modificare la recente disciplina normativa sulle aliquote di valutazione degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, per ovviare a difficoltà applicative della stessa disciplina;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, così come modificate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1996.

Art. 2.

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *1.* Le aliquote di valutazione vengono fissate in:

a) cinque unità annue per generale di brigata, fino al 1999;

b) tredici unità annue per colonnello del ruolo normale, fino al 1999;

c) trenta unità annue per tenente colonnello del ruolo normale per l'anno 1996 e fino al 2005;

d) ottantacinque unità per capitano del ruolo normale nell'anno 1995 ed ottantatre unità annue per capitano del ruolo normale dal 1996 al 2000.

2. Le promozioni dal grado di capitano a quello di maggiore del ruolo normale vengono fissate in:

a) settantacinque unità per l'anno 1995;

b) settantatre unità annue dal 1996 al 2000;

c) ottantacinque per cento dei capitani inclusi nell'aliquota di valutazione dell'anno di riferimento, dal 2001 al 2005.

3. Sino al 1997 incluso, i maggiori in servizio permanente effettivo dei Carabinieri con anzianità di grado pari o superiore a quattro anni sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento della predetta anzianità. Dal 1998 la promozione dei maggiori a tenente colonnello avviene con le stesse modalità, ma l'anzianità richiesta è di cinque anni.».

2. Le tabelle 1 e 3 allegate al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono, rispettivamente, sostituite dalle tabelle allegate al presente decreto.

3. Qualora il numero delle domande presentate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, in alcuni gradi sia risultato inferiore al numero dei posti previsti, le vacanze determinatesi sono devolute in aumento agli altri gradi, nel limite dei posti complessivamente previsti per ciascuna specialità.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° giugno 1995 ai tenenti colonnelli e gradi equivalenti delle Forze armate è attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del livello ottavo-*bis* di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, il trattamento stipendiale del IX livello retributivo nella misura annua lorda di lire 18.071.000. Tale beneficio non è cumulabile con quello di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, della citata legge n. 231 del 1990.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 678,7 milioni per l'anno 1995, in lire 8.131,6 milioni per l'anno 1996 ed in lire 14.816 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1995

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

TABELLA 1
(prevista dall'articolo 2, comma 2)

RUOLO NORMALE ARMA DEI CARABINIERI

GRADO	ORGANICO DEL GRADO	NUMERO MASSIMO DELLA CONSISTENZA NEL GRADO	FORMA DI AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE	ANNI DI ANZIANITA' MINIMA DI GRADO RICHIESTI PER LA:		PERIODI MINIMI DI COMANDO RICHIESTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE	PROMOZIONE A SCELTA AL GRADO SUPERIORE
				VALUTAZIONE A SCELTA	PROMOZIONE AD ANZIANITA'		
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Div.	10	11(a)	-	-		-	
Generale di Br.	27	31	scelta	3	-	1 anno di Comando di Brigata, Regione Carabinieri o Incarico equipollente	3 o 2(b)
Colonnello	112	140	scelta	4		-	7
Ten.Col.	444	-	scelta	8	-	2 anni di comando provinciale, di gruppo anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore o incarico equipollente	18
Maggiore	245	-	anzianità	-	5(c)	-	
Capitano	491	-	scelta anzianità	8 -	- -	3 anni di comando di compagnia territoriale o incarico equipollente anche se svolto in tutto o in parte nel grado di tenente (d)	38(g)
Tenente	302		anzianità	-	4(e)		
S.Tenente			anzianità	-	-	Superare il corso di applicazione(f)	

Note:

(a) a decorrere dal 1993;
(b) n 3 promozioni nel 1993 e successivi quadrienni;
(c) a decorrere dal 1998;
(d) a decorrere dal 31 ottobre 1998 (aliquota di valutazione per l'anno 1999);
(e) a decorrere dal 1996;
(f) salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art 63 della legge 12 novembre 1955, n 1137,
(g) a decorrere dal 2006.

TABELLA 3
(prevista dall'articolo 2, comma 2)

RUOLO SPECIALE ARMA DEI CARABINIERI

GRADO	ORGANICO DEL GRADO	NUMERO MASSIMO DELLA CONSISTENZA NEL GRADO	FORMA DI AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE	ANNI DI ANZIANITA' MINIMA DI GRADO RICHIESTI PER LA:		PERIODI MINIMI DI COMANDO RICHIESTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE	PROMOZIONE A SCELTA AL GRADO SUPERIORE
				VALUTAZIONE A SCELTA	PROMOZIONE AD ANZIANITA'		
1	2	3	4	5	6	7	8
Colonnello	15	20(a)	---	---	---	---	---
Tenente Colonnello	313	---	scelta	8	---	---	5 o 6 (b)
Maggiore	235	---	anzianità	---	6	---	---
Capitano	432	---	scelta	10	---	2 anni di comando di compagnia territoriale o incarico equipollente anche se svolto in tutto o in parte nel grado di Tenente.	29
			anzianità	---	---		
Tenente	320	---	anzianità	---	6	---	---
S.Tenente			anzianità	---	2	---	---

Note:

(*a*) Il numero massimo complessivo è portato in aumento a quelli previsti per il grado di colonnello rispettivamente, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974 e successive modificazioni, per gli ufficiali dell'Esercito dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n 804, e successive modificazioni.

(*b*) Ciclo biennale: n 6 promozioni negli anni pari.

95G0307

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1995.

Modificazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1995 recante: «Immediati interventi per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nel bacino idrografico del fiume Sarno».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la propria ordinanza in data 14 aprile 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1995, con la quale il dott. Umberto Improta è stato nominato commissario delegato a porre in essere le attività necessarie ad accelerare la realizzazione di servizi di fognatura, di depurazione, di recapito delle acque depurate, per la realizzazione della riduzione degli apporti inquinanti, per il potenziamento delle attività gestionali e per la fissazione di limiti, anche temporanei, degli scarichi sul suolo, nel suolo e in acque pubbliche superficiali e in pubbliche fognature del bacino del fiume Sarno;

Vista la nota della prefettura di Napoli, prot. n. 003614/Gab del 17 giugno 1995, con la quale è stata trasmessa la richiesta del prefetto di Napoli, dottor Umberto Improta, di essere esonerato dalla carica prefettizia e dagli incarichi derivanti dalla surrichiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1995;

Considerato che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 giugno 1995 ha approvato un articolato movimento di prefetti nel quale sono stati ricompresi alcuni avvicendamenti che hanno riguardato anche la prefettura di Napoli;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla modifica della citata ordinanza del 14 aprile 1995;

Preso atto che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 28 giugno 1995, ha approvato lo schema della presente ordinanza;

Avvalendosi dei poteri conferiti e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1995 le parole: «Il dott. Umberto Improta, prefetto di Napoli, d'intesa con il Ministro dell'ambiente ...», sono sostituite dalle seguenti: «Il prefetto di Napoli, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il presidente della regione Campania e informati le amministrazioni provinciali e gli enti locali interessati ...».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1995

Il Presidente: DINI

95A3847

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 giugno 1995.

Modificazioni al regolamento al concorso pronostici Totip.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva all'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giuochi di abilità, previsti dal decreto legislativo stesso, quando siano connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'ente predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, che dispone che ogni concorso pronostici è disciplinato da apposito regolamento;

Visto l'art. 52 del decreto suddetto, che dispone che i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attività di giuoco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip), esercitati dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), approvato con decreto ministeriale del 20 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 30 luglio 1979, modificato con decreti ministeriali del 9 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 10 dicembre 1980, del 31 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 31 agosto 1981, del 7 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 7 marzo 1983, del 30 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 14 luglio 1984, del 29 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1985, del 16 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 27 dicembre 1985, del 27 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° ottobre 1988, del 28 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1991 e del decreto ministeriale del 23 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1993;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico, connessi con le corse dei cavalli (Totip), esercitati dall'Unione nazionale incremento razze equine

(U.N.I.R.E.), approvato con decreto del Ministro delle finanze del 20 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 30 luglio 1979 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 7 il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le corse oggetto del concorso sono normalmente sette.»;

b) l'art. 8 è sostituito dal seguente:

«Delle corse prescelte verrà data comunicazione al pubblico a mezzo dell'organo ufficiale dell'U.N.I.R.E. o del concorso. Qualsiasi variazione ai programmi di dette corse prima o dopo la pubblicazione dell'organo ufficiale, non implica nessuna responsabilità dell'U.N.I.R.E. stessa né delle persone indicate nell'art 2. In particolare le distanze, i pesi, i numeri di partenza per le sole prime sei corse, sono pubblicati a titolo puramente indicativo ed eventuali varianti non influiscono in alcun modo sulla validità del concorso.»;

c) l'art. 9 è sostituito dal seguente:

«I cavalli iscritti in ognuna delle prime sei corse sono divisi in tre gruppi contraddistinti rispettivamente con i segni convenzionali 1, X, 2. Uno o più cavalli possono figurare eventualmente anche in più di un gruppo (cavalli "jolly").

Nelle corse in cui sia espressamente previsto che uno o più cavalli "ritirati" possano essere sostituiti da uno o più cavalli indicati come "riserve", ai fini del concorso, i cavalli denominati "riserve" relativi alle prime sei corse, verranno considerati compresi soltanto nel gruppo di appartenenza del cavallo ritirato in sostituzione dello stesso; per la settima corsa i cavalli denominati "riserve" prenderanno il numero dei cavalli ritirati in sostituzione degli stessi.»;

d) l'art. 11 è sostituito dal seguente:

«Il concorso consiste nel pronosticare con i segni convenzionali ed insostituibili 1, X, 2, senza correzioni o contraddizioni, in ciascuna delle prime sei corse prescelte, in quale dei tre gruppi (1, X, 2) figurano inclusi i cavalli che, secondo i risultati ufficiali convalidati sul campo, arriveranno rispettivamente primo e secondo e nel pronosticare i due numeri che contraddistinguono i cavalli che, secondo i risultati ufficiali, arriveranno indifferentemente primo e secondo nella settima corsa prescelta.

Qualora in una delle prime sei corse risultasse partente un solo cavallo, in uno o più gruppi, agli effetti del pronostico di primo arrivato si intenderà acquisito il gruppo 1, X, 2 a cui appartiene il cavallo vincitore, mentre agli effetti del pronostico di secondo arrivato, si intenderanno acquisiti i tre segni 1, X, 2 qualunque sia il gruppo di appartenenza del cavallo secondo classificato.

In caso di ritiro di uno o più cavalli della settima corsa, il pronostico effettuato dal giocatore sul cavallo o sui cavalli ritirati si intende trasferito al cavallo partito con il numero immediatamente più basso rispetto a quelli ritirati, non pronosticato dal giocatore; qualora venga ritirato il cavallo contrassegnato dal numero uno ed in caso che il cavallo con il numero uno risulti già pronosticato, il pronostico viene trasferito al cavallo con il numero più alto non pronosticato dal giocatore.

I risultati ufficiali sono quelli convalidati dai verdetti inappellabili pronunciati sui campi di corse dai commissari e dai giudici, a norma dell'art. 2 del regolamento per le scommesse sulle corse dei cavalli, approvato con delibera dell'U.N.I.R.E. n. 169 del 16 novembre 1994.»;

e) all'art. 12 si aggiunge il seguente comma:

«Ai fini della determinazione del risultato del pronostico della settima corsa, nel caso di arrivo simultaneo di due cavalli, essi saranno considerati primo e secondo arrivato; nel caso di arrivo simultaneo di tre o più cavalli ciascuno di essi si combinerà con gli altri, per cui si determineranno più combinazioni vincenti.»;

f) l'art. 13 è sostituito dal seguente:

«Nelle prime sei corse, nel caso di arrivo simultaneo di più cavalli (parità ossia dead-heat) per il secondo posto di una corsa, il pronostico di secondo arrivato, che prevede uno dei gruppi ai quali appartengono i cavalli classificati a pari merito, consegue un punto.

Ai fini della determinazione del risultato del pronostico della settima corsa, nel caso di arrivo simultaneo di due o più cavalli al secondo posto, il cavallo primo arrivato si combina con ciascuno dei cavalli arrivati in parità al secondo posto, per cui si determineranno due o più combinazioni vincenti.»;

g) l'art. 14 è sostituito dal seguente:

«I pronostici debbono essere formulati su schede composte di un foglio divisibile in tre tagliandi, ciascuno dei quali, a sua volta, composto da due settori indicanti nel primo, in colonna, l'ordine progressivo dei pronostici relativi alle prime sei corse, nel secondo i pronostici relativi alla settima corsa. Il programma delle corse viene pubblicato sull'organo ufficiale dell'U.N.I.R.E. o del concorso.

Ogni scheda è utilizzabile per due colonne di dodici pronostici per le prime sei corse e per due pronostici relativi alla settima corsa oppure per quattro colonne e due pronostici per la settima corsa oppure per otto colonne e due pronostici per la settima corsa, pari, rispettivamente, a due, quattro e otto poste.

Il pronostico di primo e secondo arrivato nelle prime sei corse in programma deve essere formulato indicandosi, con i segni convenzionali ed insostituibili 1, X, 2, senza correzioni o contraddizioni il corrispondente gruppo 1, X, 2, nel quale figura incluso il cavallo che si intende pronosticare primo arrivato ed il corrispondente gruppo 1, X, 2, nel quale figura incluso il cavallo che si intende pronosticare secondo arrivato. Il pronostico di primo e secondo arrivato nella settima corsa deve essere formulato indicandosi, nell'apposito spazio, senza correzioni o contraddizioni, i numeri che contraddistinguono i due cavalli che arriveranno indifferentemente primo e secondo fra quelli che risulteranno partiti nella settima corsa in programma.

I pronostici dovranno essere compilati in maniera chiara e leggibile, senza correzioni, alterazioni o contraddizioni.»;

h) all'art. 16-*bis* i commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

«La partecipazione al concorso può risultare da apposite schede distribuite dall'ente gestore convalidabili mediante macchine validatrici elettroniche. Su tali schede viene indicato l'ordine progressivo delle prime sei corse da pronosticare nonché i numeri che contrassegnano i cavalli partecipanti alla settima corsa da pronosticare.

La scheda è composta da due sezioni, la prima, destinata alla marcatura, è suddivisa in due settori: uno composto da quattro colonne contiene per ogni evento da pronosticare, tre riquadri contrassegnati rispettivamente dai segni 1, X, 2, corrispondenti ai gruppi nei quali sono suddivisi i cavalli di ciascuna delle sei corse oggetto del pronostico; l'altro, composto da un pannello di sedici caselle recanti ciascuna un numero da 1 a 16 corrispondenti ai numeri dei cavalli della settima corsa anch'essa oggetto del pronostico. Il giocatore esprime il proprio pronostico mediante l'apposizione, nell'apposito riquadro in corrispondenza dell'evento da pronosticare, di segno idoneo ad essere individuato dall'apparecchiatura di lettura della macchina. Il pronostico deve essere formulato marcando, senza correzioni o alterazioni o contraddizioni, il segno 1 oppure X oppure 2, indicandosi con detta marcatura il corrispondente gruppo 1, X, 2, nel quale figura incluso il cavallo che si intende pronosticare in ciascuna delle sei corse, nonché marcando almeno due dei sedici numeri del secondo settore, indicandosi con detta marcatura i numeri dei cavalli partiti nella settima corsa che si intendono pronosticare primo e secondo arrivati.

La seconda sezione della scheda è destinata alla stampa effettuata dalla macchina validatrice che riporterà in chiaro sia i segni 1, X, 2; derivanti dalla lettura delle marcature risultanti nella corrispondente colonna della prima sezione, primo settore, sia i numeri derivanti dalla lettura delle marcature risultanti nella prima sezione, secondo settore.

Sulla medesima scheda è ammessa la effettuazione di giocate singole e/o sistemistiche integrali di cui al successivo art. 17, di due o più colonne e da un minimo di due numeri che contraddistinguono i cavalli partenti nella settima corsa ad un massimo di numeri quanti sono i cavalli partenti. Ogni numero marcato superiore a due agisce come moltiplicatore delle colonne e quindi delle poste di gioco. In ogni caso le colonne complessive giocate non potranno essere superiori a 16.384.

Una colonna singola si compila marcando uno solo dei tre segni di pronostico prestampati in corrispondenza dei dodici eventi relativi alle sei corse (primo e secondo) nonché marcando due numeri dei cavalli partenti nella settima corsa. Una giocata sistemistica integrale si compila marcando per ogni evento da pronosticare un pronostico fisso e almeno una variante doppia e due o più numeri di cavalli partenti della settima corsa.

La convalida viene effettuata dal ricevitore introducendo la scheda di partecipazione al concorso nella apposita apertura della macchina validatrice che, all'atto dell'inserimento evidenzia su un visualizzatore l'importo della giocata. Ottenuto l'assenso del pronosticatore, il ricevitore premerà l'apposito tasto di convalida. La convalida risulta dalla scritturazione, operata dalla macchina validatrice, nella seconda sezione della scheda, oltre che dei segni dei pronostici effettuati, anche dai seguenti dati: codice di controllo, numero di concorso, data del concorso, codice di zona, codice di ricevitoria, codice della validatrice, numero di colonne convalidate e numero progressivo della giocata, data ed ora della convalida.

A tutti gli effetti della giocata valgono i segni di pronostico 1, X, 2 e i numeri dei cavalli della settima corsa stampati dalla macchina validatrice della scheda.»;

i) all'art. 17 si aggiungono i seguenti commi:

«Nell'apposito spazio della scheda da sistema integrale il giocatore deve esprimere i pronostici relativi alla settima corsa mediante l'indicazione dei numeri dei cavalli che arriveranno indifferentemente primo e secondo. I pronostici superiori a due agiscono da moltiplicatori delle colonne.

Il moltiplicatore è la risultanza della formula delle combinazioni semplici: totale dei cavalli giocati moltiplicato per lo stesso totale diminuito di una unità ed il prodotto ottenuto diviso per due.»;

l) all'art. 19 si aggiungono i seguenti commi:

«Nell'apposito spazio della scheda da sistema a riduzione logica per accoppiate il giocatore deve esprimere i pronostici relativi alla settima corsa mediante l'indicazione dei numeri dei cavalli che arriveranno indifferentemente primo e secondo. I pronostici superiori a due agiscono da moltiplicatore delle colonne.

Il moltiplicatore si calcola come previsto dall'ultimo comma dell'art. 17.»;

m) l'art. 20-*bis* è sostituito dal seguente:

«È consentita la partecipazione al concorso con giocate da sistema a riduzione logica per accoppiate, con un minimo di 2 ed un massimo di 16384 colonne utilizzando le apposite schede distribuite dall'ente gestore e convalidabili mediante macchine elettroniche. Su tali schede viene indicato l'ordine progressivo delle prime sei corse da pronosticare, più un pannello per il pronostico della settima corsa.

La scheda è composta da due sezioni, la prima, destinata alla marcatura è divisa in due parti: una contiene i riquadri per ogni corsa da pronosticare, contrassegnati con i nove possibili accoppiamenti, a due a due, ottenibili con i segni 1, X, 2, l'altra contiene un pannello con riquadri numerati progressivamente da 1 a 16, corrispondenti ai numeri dei cavalli partenti nella settima corsa. La scelta degli accoppiamenti viene effettuata dal giocatore marcando, senza correzioni o alterazioni o contraddizioni, i riquadri relativi alle accoppiate prescelte; la scelta dei numeri corrispondenti ai cavalli primo e secondo arrivato nella settima corsa, mediante la marcatura, senza correzioni o alterazioni o

contraddizioni, di due o più numeri fra quelli riportati nei riquadri dell'apposito pannello, realizzando così le giocate a riduzione logica soggetta alle norme di cui agli articoli 19 e 20.

La seconda sezione è destinata alla convalida ed alla stampa effettuata dalla macchina validatrice che riprodurrà gli accoppiamenti, in sequenza, derivanti dalla lettura della marcatura risultante nei riquadri nonché i numeri dei cavalli che il giocatore ha inteso pronosticare primo e secondo fra quelli partenti nella settima corsa.»;

n) all'art. 24 si aggiunge il seguente comma:

«La realizzazione di due punti di pronostico relativi alla settima corsa ha rilevanza soltanto ai fini della determinazione dei premi spettanti ai vincitori della prima categoria, come previsto dal successivo art. 28.»;

o) l'art. 28 è sostituito dal seguente:

«Il novanta per cento dell'importo destinato ai vincitori sarà ripartito in parti uguali fra le singole categorie di cui al secondo comma dell'art. 24 del presente regolamento o assegnato integralmente alla categoria unica di cui al quarto comma dell'art. 24. L'importo così destinato alle colonne vincenti di ogni singola categoria sarà suddiviso in parti uguali fra le colonne vincenti di detta categoria e sarà pagato secondo le modalità di cui al successivo art. 33. In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria potrà essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. In tal caso la categoria inferiore verrà fusa con la categoria superiore nei confronti della quale si sia determinato il divario di quota. Se, concorrendo tre categorie, la quota unitaria risultante dalla fusione di due categorie dovesse essere superiore alla quota unitaria della massima categoria, si procederà alla fusione delle tre categorie in una unica.

Il rimanente dieci per cento dell'importo destinato ai vincitori verrà ripartito in parti uguali fra i vincitori di prima categoria che hanno realizzato i due punti della settima corsa. Nel caso che nessuno dei vincitori di prima categoria abbia realizzato i due punti aggiuntivi, la quota del dieci per cento del montepremi si aggiungerà alla corrispondente quota del concorso successivo.

Nel caso di categoria unica, il dieci per cento del montepremi verrà ripartito in parti uguali fra tutti coloro che hanno realizzato i due punti aggiuntivi e se nessuno ha realizzato tale punteggio, la quota del dieci per cento si aggiungerà alla corrispondente quota del concorso successivo.

Nel caso di annullamento della settima corsa l'importo del dieci per cento del montepremi del concorso e delle eventuali aggiunte da concorsi precedenti, verranno ripartiti in parti uguali fra tutti i vincitori di prima categoria.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A3794

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 giugno 1995.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, in ordine al prestito obbligazionario della Repubblica italiana di 300 miliardi di yen giapponesi, con scadenza nel 2001.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 397018 dell'11 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 1994, con il quale si è disposta un'emissione di titoli del Tesoro sul mercato internazionale, per l'importo di 300 miliardi di yen giapponesi, ad un tasso di interesse annuo pari al 3,50%, con decorrenza dal 20 gennaio 1994 e scadenza il 20 giugno 2001;

Visti i decreti ministeriali n. 397932 del 13 giugno 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1994, e n. 398640, del 25 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1994, con i quali sono stati regolati i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia per il servizio finanziario del prestito in parola;

Considerato che, con i contratti di «swap» stipulati l'11 gennaio 1994 con la Morgan Guaranty Trust Company, la Swiss Bank Corporation ed il Credit Suisse Financial Products, il Tesoro ha assunto l'obbligo di corrispondere pagamenti a tasso variabile contro pagamenti a tasso fisso a proprio favore pari a quelli dovuti dalla Repubblica;

Considerato che con i contratti di «swap», stipulati il 12 maggio 1995 con il Credit Suisse Financial Products, il 19 maggio 1995 con la Swiss Bank Corporation ed il 23 maggio 1995 con la Morgan Guaranty Trust Company, il Tesoro ha sostituito, ulteriormente, i pagamenti in yen giapponesi a tasso variabile derivanti dalle cennate transazioni, con pagamenti denominati nella stessa valuta, commisurati al tasso di interesse annuo pari al 3,50%, pagabili in rate semestrali posticipate, contro pagamenti semestrali a proprio favore di ammontare fisso pari a 42.500.000 yen giapponesi;

Attesa l'opportunità di procedere alla sostituzione dei citati decreti del 13 giugno 1994 e del 25 novembre 1994, al fine di disciplinare gli effetti conseguenti alle modificazioni intervenute a seguito dei sopravvenuti contratti di «swap»;

Visto l'art. 9 del decreto-legge n. 149 del 20 maggio 1993, convertito nella legge n. 237 del 19 luglio 1993;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

La First Trust of New York National Association, in qualità di «Fiscal Agent», provvederà al rimborso dei titoli, alla scadenza del 20 giugno 2001, nonché al pagamento degli interessi nella misura del 3,50% annuo da corrispondere in rate semestrali posticipate con scadenza il 20 giugno ed il 20 dicembre di ogni anno.

Art. 2.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alla menzionata banca estera, non più tardi delle ore 10 (ora di New York) del giorno di ciascuna «data di pagamento», fissata secondo quanto previsto nel «Fiscal Agency Agreement» e con valuta stesso giorno di New York, i fondi in yen giapponesi occorrenti per il servizio finanziario, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia, almeno dieci giorni prima di ciascuna «data di pagamento», un importo provvisorio in lire, calcolato in via previsionale, sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione che verrà reso noto al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi in lire.

Detto importo verrà determinato tenendo conto dei pagamenti semestrali a favore del Tesoro appresso elencati che vengono effettuati a partire dal 20 giugno 1995 e fino al 20 giugno 2001 compreso:

yen giapponesi 22.750.000 dalla Morgan Guaranty Trust Company;

yen giapponesi 6.000.000 dalla Swiss Bank Corporation;

yen giapponesi 13.750.000 dal Credit Suisse Financial Products.

Le somme in lire saranno rimesse dal Tesoro mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, estinguibile con accreditamento in conto. Gli importi saranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del tesoro - Prestito del Tesoro di 300 miliardi di yen giapponesi, emissione 26 gennaio 1994, codice 36679».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio, l'ammontare necessario di yen giapponesi da trasferire, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la «data di pagamento». L'eventuale differenza, a debito od a credito del Tesoro, verrà regolata successivamente.

Art. 3.

Pure con le modalità previste al precedente art. 2, verranno forniti i fondi per pagamenti che il Tesoro dovesse, eventualmente, effettuare a fronte di impegni, comunque, derivanti dall'accordo sopra menzionato

Inoltre, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo di lire dieci milioni, corrisposto in uno con i fondi relativi alla «data di pagamento» del mese di dicembre di ogni anno di vita del prestito. Per il periodo 20 dicembre 2000-20 giugno 2001, ultimo semestre di vita del prestito, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia il compenso forfettario di lire cinque milioni, corrisposto con i fondi relativi alla data di pagamento del 20 giugno 2001.

Art. 4.

Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 1995, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 5.

In relazione ai termini di prescrizione, cinque anni dalla data di scadenza del pagamento degli interessi e dalla data stabilita per il rimborso del capitale, i fondi in valuta, eventualmente non utilizzati e restituiti dal «Fiscal Agent», saranno messi a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà a negoziare contro lire italiane i fondi in yen giapponesi non utilizzati ed a versare il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.

Art. 6.

Gli atti, i documenti e la corrispondenza, riguardanti il servizio finanziario del prestito, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 7.

Le spese previste al precedente art. 3 faranno carico al capitolo 4473 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà inviato all'ufficio di ragioneria centrale per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1995

Il Ministro: DINI

95A3801

DECRETO 26 giugno 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° giugno 1995, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è

autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 29 maggio e 13 giugno 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° giugno 1995;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19 giugno 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 60.494 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° giugno 1995, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 7.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 29 maggio 1995, citato nelle premesse.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 29 maggio 1995, recante l'emissione della prima tranche dei certificati stessi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 29 maggio 1995, entro le ore 13 del giorno 28 giugno 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presentera la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della sesta tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 giugno 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quinta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del decreto ministeriale in data 29 maggio 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 10 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 luglio 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per trentadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 3 luglio 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi alla prima cedola dei certificati di cui al presente decreto, valutati in L. 385.000.000.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1995

Il Ministro: DINI

95A3802

DECRETO 26 giugno 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata triennale, con godimento 15 aprile 1995, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 24 aprile, 11 e 29 maggio e 13 giugno 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 aprile 1995-1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19 giugno 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 60.494 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 aprile 1995-1998, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 24 aprile 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della decima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 24 aprile 1995, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 4 luglio 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 24 aprile 1995, entro le ore 13 del giorno 30 giugno 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della decima tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli

operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 giugno 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della nona tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 24 aprile 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni ne superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T P. triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 luglio 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per settantanove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 4 luglio 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995, valutati in L. 105.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1995

Il Ministro: DINI

95A3803

DECRETO 26 giugno 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° aprile 1995, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di

cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 24 aprile, 11 e 29 maggio e 13 giugno 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° aprile 1995-2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19 giugno 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 60.494 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° aprile 1995-2000, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 24 aprile 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della decima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 24 aprile 1995, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 4 luglio 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 24 aprile 1995, entro le ore 13 del giorno 30 giugno 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di

aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della decima tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 giugno 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della nona tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 24 aprile 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 luglio 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per novantatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 4 luglio 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995, valutati in L. 78.750.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1995

Il Ministro: DINI

95A3804

DECRETO 26 giugno 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata decennale, con godimento 1° aprile 1995, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di

competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 24 aprile, 11 e 29 maggio e 13 giugno 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° aprile 1995-2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19 giugno 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 60.494 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° aprile 1995-2005, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 24 aprile 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della decima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 24 aprile 1995, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 3 luglio 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 24 aprile 1995, entro le ore 13 del giorno 28 giugno 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della decima tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 giugno 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della nona tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 24 aprile 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni ne superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su piu offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste; agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 luglio 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per novantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 3 luglio 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995, valutati in L. 52.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2005, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1995

Il Ministro: DINI

95A3805

DECRETO 28 giugno 1995.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate per la realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4 del proprio decreto del 27 ottobre 1990, modificato dal decreto ministeriale 25 marzo 1991, del 24 giugno 1993 e, da ultimo, dal decreto interministeriale 17 febbraio 1994, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e della media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto che con i suindicati decreti viene stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, regolate dai decreti ministeriali del 27 ottobre 1990, del 25 marzo 1991, del 24 giugno 1993 e dal decreto ministeriale del 17 febbraio 1994:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 11,915%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR: 10,50568%;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135, e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile è pari all'11,60%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1995 è pari al 12,40%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A3850

DECRETO 28 giugno 1995.

Determinazione del tasso di riferimento da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440 nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento.

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzioni di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visto il proprio decreto del 22 dicembre 1994, con il quale la commissione onnicomprensiva per l'anno 1995 è stata fissata:

nella misura dello 0,95% per le operazioni di credito agli enti locali;

nella misura dell'1,45% per le operazioni di mutuo di cui all'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto il proprio decreto ministeriale 29 dicembre 1994, concernente la determinazione, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1995, del tasso di riferimento da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi delle leggi sopra citate;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1995;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1995, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile è pari:

a) all'11,50% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) all'11,30% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) all'11,65% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) all'11,60% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993.

Al costo della provvista come sopra stabilito va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto.

Resta inteso che la suddetta misura della commissione onnicompresiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A3849

DECRETO 28 giugno 1995.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante il programma di interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre 1991, come modificato dal decreto 24 giugno 1993, nonché l'art. 3 del decreto 16 luglio 1993, come modificato dal decreto del 23 settembre 1993, nei quali è stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visti i citati articoli 3 dei summenzionati decreti ministeriali con i quali viene stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste sia dall'art. 20 della legge n. 67/1988, regolata dai decreti del 5 dicembre 1991 e del 24 giugno 1993, sia dall'art. 4, comma 7, della legge n. 500/1992, regolata dai decreti del 16 luglio 1993 e 23 settembre 1993:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 11,915%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR: 10,50568%;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, previste sia dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e relativi decreti di attuazione del 5 dicembre 1991 e del 24 giugno 1993 sia dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500 e relativi decreti del 16 luglio 1993 e del 23 settembre 1993, è pari all'11,60%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1995 è pari al 12,40%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A3851

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 giugno 1995.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Ditta Fratelli Lombardi & C. Prefabbricati.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 2 marzo 1992 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Ditta Fratelli Lombardi & C. Prefabbricati è posta in amministrazione straordinaria ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto in data 5 agosto 1994 con il quale è stato approvato il programma predisposto dal commissario;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 settembre 1994 con il quale è stata concessa l'autorizzazione della proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa per un anno a decorrere dal 2 marzo 1994;

Visto l'art. 2, primo comma, della citata legge n. 95/1979;

Vista l'istanza del commissario presentata in data 16 febbraio 1995 volta ad ottenere l'autorizzazione alla proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa per un anno;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza in data 21 marzo 1995;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa per un anno a far data dal 2 marzo 1995 per mantenere all'impresa il valore aziendale in vista della cessione a terzi;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ditta Fratelli Lombardi & C. Prefabbricati citata in premessa è disposta la proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa per un anno a far data dal 2 marzo 1995.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A3808

DECRETO 26 giugno 1995.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Fratelli Macchi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1993 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Fratelli Macchi è posta in amministrazione straordinaria ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il decreto in data 27 luglio 1994 con il quale è approvato il programma predisposto dai commissari per la citata società;

Vista l'istanza dei commissari pervenuta in data 10 aprile 1995 volta ad ottenere la proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per un anno;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga al fine di consentire la prosecuzione dell'esecuzione del programma approvato e la cessione del complesso aziendale in funzionamento;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fratelli Macchi è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 26 aprile 1995.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A3806

DECRETO 26 giugno 1995.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Ditta Fratelli Lombardi - Divisione marmi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1992 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Ditta Fratelli Lombardi - Divisione marmi è posta in amministrazione straordinaria ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto in data 6 aprile 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale è concessa la proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa per un anno a far data dal 15 aprile 1994;

Visto l'art. 2, primo comma, della citata legge n. 95/1979;

Vista l'istanza del commissario in data 21 marzo 1995 volta ad ottenere l'autorizzazione della proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa per un anno al fine di proseguire nell'esecuzione del programma approvato;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ditta Fratelli Lombardi - Divisione marmi è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 15 aprile 1995.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A3807

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° giugno 1995.

Annullamento del decreto ministeriale 22 dicembre 1994 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa di produzione industriale - Soc. coop. a r.l.», in Castelverde, e la nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1994 con il quale la società cooperativa «Cooperativa di produzione industriale - Soc. coop. a r.l.», con sede in Castelverde (Cremona), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Adriano Lazzarinetti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la lettera del 5 gennaio 1995 con la quale il predetto rag. Adriano Lazzarinetti ha comunicato che la sopracitata cooperativa è stata dichiarata fallita dal tribunale di Cremona con sentenza n. 419/94 del 21 settembre 1994;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta pertanto la necessità di annullare il decreto ministeriale sopracitato;

Decreta:

Il decreto ministeriale 22 dicembre 1994 con il quale la società cooperativa «Cooperativa di produzione industriale - Soc. coop. a r.l.», con sede in Castelverde (Cremona), costituita per rogito notaio dott. Umberto Ponti, in data 15 marzo 1986, rep. n. 17898, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del rag. Adriano Lazzarinetti, residente a Cremona, via Bissolati n. 21, è annullato.

Roma, 1° giugno 1995

Il Ministro: TREU

95A3797

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 23 maggio 1995.

Proroga dei termini per le modifiche e/o le integrazioni alle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 16 maggio 1991, n. 127, che disciplina l'impianto organizzativo dei corsi biennali di specializzazione e le relative procedure di autorizzazione.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1975, n. 970;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visti i decreti ministeriali 24 aprile 1986 e 14 giugno 1988 relativi ai programmi dei corsi di specializzazione, destinati ai docenti per le attività di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap;

Visti i decreti ministeriali 9 novembre 1993 e 24 gennaio 1994, costitutivi della commissione di studio per il riordino dei programmi dei corsi di specializzazione ex decreto del Presidente della Repubblica n. 970/1975, fissati con i predetti decreti ministeriali;

Considerato che la suddetta commissione non ha ultimato i propri lavori per la stesura definitiva a seguito del parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Vista l'ordinanza ministeriale 16 maggio 1991, n. 127, che disciplina l'impianto organizzativo dei corsi biennali di specializzazione e le relative procedure di autorizzazione ed in particolare l'art. 38, primo comma, secondo capoverso, concernente la possibilità di introdurre modifiche e/o integrazioni entro il 10 dicembre di ciascun anno;

Viste le ordinanze ministeriali 31 dicembre 1992, n. 376 e 9 dicembre 1993, n. 345, concernenti la sospensione di accoglimento di nuove istanze per il riconoscimento dei corsi ex decreto del Presidente della Repubblica n. 970/1975, relativamente ai bienni 1993-1995 e 1994-1996;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità, in attesa del completamento delle complesse procedure per la formulazione dei nuovi programmi, di ridefinire la disciplina amministrativa e le cadenze operative previste dalla citata ordinanza ministeriale n. 127/1991, allo scopo di raccordare e riformularle anche alla luce dei nuovi programmi stessi dettando, quindi, nuove disposizioni sull'intera materia;

Ordina:

Articolo unico

Limitatamente all'anno scolastico 1995-1996, ferme restando le rimanenti disposizioni contenute nelle ordinanze ministeriali n. 127/1991, n. 376/1992 e n. 345/1993 citate in premessa, il termine previsto dall'art. 38 primo comma, secondo capoverso, concernente l'introduzione di modifiche e/o integrazioni alle disposizioni contenute nella predetta ordinanza ministeriale n. 127/1991, è fissato al 30 giugno 1995.

La presente ordinanza sarà trasmessa alla Corte dei conti per l'ammissione al visto ed alla conseguente registrazione.

Roma, 23 maggio 1995

Il Ministro: LOMBARDI

Registrata alla Corte dei conti il 6 giugno 1995
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 197

95A3822

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 155, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali».

Il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 155, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 1995.

95A3836

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenza «Al valor di Marina»

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1995, sentito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate - sezione Marina, espresso nell'adunanza del 7 dicembre 1994, con verbale n. 10224, e sulla proposta del Ministro della difesa, è stata concessa la

Medaglia di bronzo al valore di Marina

a Ciuffrida Michele, nato a Mattinata (Foggia) il 3 novembre 1958, C°3ª ClNp matr. 58MF0083. «Comandante del battello G.C. 058, in servizio di assistenza ad una gara di motonautica, procedeva al salvataggio di n. 11 persone, fra cui 7 minori, sorprese in mare, su piccoli natanti da spiaggia, da un improviso peggioramento delle condizioni meteo, dimostrando grande perizia marinaresca, abnegazione e generosità oltre a elevate doti di coraggio». (Acque di Mattinata - Gargano, 11 luglio 1993).

95A3765

Conferimento di onorificenza di benemerenza marinara

Con decreto ministeriale 20 marzo 1995, visto il verbale n. 10224 del Consiglio superiore delle Forze armate - sezione Marina, relativo all'adunanza del 7 dicembre 1994, e sentito il parere del direttore generale per il personale militare della Marina, è stata concessa la

Medaglia di bronzo di benemerenza marinara

a Grottola Gianluca, nato a Foggia il 23 settembre 1973, Np. matr. 73MF0296/93/3° e Rella Libero, nato a Foggia il 29 agosto 1971, Np. matr. 71MF0621/93/2°. «Componente l'equipaggio del battello G.C. 058, in servizio di assistenza ad una gara di motonautica, contribuiva al salvataggio di n. 11 persone, fra cui 7 minori, sorprese in mare, su piccoli natanti da spiaggia, da un improvviso peggioramento delle condizioni meteo, dimostrando perizia marinaresca, abnegazione e generosità». (Acque di Mattinata - Gargano, 11 luglio 1993).

95A3766

Ricompense al valor militare per attività partigiana «alla memoria»

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1994, vistato dalla ragioneria centrale in data 7 novembre 1994, n. 24/E, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Elter Giorgio, nato il 28 febbraio 1924 a Cogne (Aosta). — Giovane studente, fermamente deciso ad opporsi all'invasione nazifascista per sottrarsi alle perentorie ingiunzioni di prestare servizio militare, in un primo tempo riparava in territorio svizzero. Successivamente, avuto notizie del consistente affermarsi delle attività resistenziali, mal sopportando la sua passiva posizione, rientrava in Patria arruolandosi in una formazione garibaldina dell'Alta Italia. Con ammirevole generoso slancio partecipava a rischiose azioni di guerriglia partigiana. In un violento scontro ravvicinato, pur rimasto gravemente offeso dal fuoco nemico, continuava il combattimento, contribuendo fino al limite del possibile, al mantenimento della posizione, onde consentire il ripiegamento del grosso della sua formazione. Su questo supremo intento, privo di soccorsi, cadeva per dissanguamento. — Valle d'Aosta 10 agosto-6 settembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1994, vistato dalla ragioneria centrale in data 7 novembre 1994, n. 275/G, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Gandolfi Lidia, nata il 23 settembre 1921 a Vernasca. — Staffetta partigiana in territorio controllato dal nemico, diede numerosi esempi di valore, astuzia e sangue freddo. Durante un duro rastrellamento, si offriva spontaneamente di recare un importante ordine di operazione ad un lontano distaccamento della sua formazione. Intercettata una prima volta da una pattuglia tedesca, non desisteva dal suo compito e proseguiva coraggiosamente verso la destinazione che le era stata indicata. Fermata una seconda volta veniva sottoposta a sevizie perché rivelasse lo scopo della sua missione. Poiché continuava a tacere, veniva barbaramente uccisa con un colpo alla nuca e abbandonata sulla neve. Più tardi, sul suo corpo, recuperato dai familiari, veniva rinvenuto il messaggio che si era rifiutata di dare ai suoi carnefici. Eroico esempio di virtù femminile. — Vernasca (Piacenza) 7 gennaio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1994, vistato dalla ragioneria centrale in data 7 novembre 1994, n. 174/L, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Lazzari Mario, nato il 15 agosto 1914 a Corno Giovine (Milano). — Valoroso carrista in Africa settentrionale, rimpatriato per malattia, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 aderiva con entusiasmo al movimento partigiano, diventando Comandante di distaccamento e partecipando a numerose azioni. Venuto a conoscenza dell'arrivo di una spedizione punitiva fascista contro il Paese che ospitava il suo Comando accorreva da solo ad affrontare l'automezzo che trasportava circa 30 uomini e ne bloccava la marcia infliggendo numerose perdite al suo equipaggio a raffiche di mitra fino al sopraggiungere di rinforzi. Raggiunto da una raffica al petto, decedeva fra le braccia del suo Comandante, dicendosi felice di morire per la Patria e raccomandandogli di aver cura della sua mamma. — Tollara, 30 dicembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1994, vistato dalla ragioneria centrale in data 7 novembre 1994, n. 241/R, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Raiola Renato, nato il 24 agosto 1916 a Castellammare di Stabia. — Ufficiale combattente dell'Esercito, catturato dai tedeschi all'atto dell'armistizio veniva deportato in Germania. Riusciva ad evadere ed a rientrare in Patria. Si arruolava subito in una formazione partigiana del Piacentino, della quale in breve tempo assumeva il comando. Investita la zona che presidiava da massiccio attacco tedesco, col suo reparto reagiva e con azione fulminea a raffiche di mitra e con lancio di bombe a mano costringeva il nemico a ritirarsi per le gravi perdite subite. Nel corso del rastrellamento e degli sconti, cadeva in una imboscata e, nonostante la sua reazione, veniva fatto prigioniero. Sottoposto a sevizie, per il suo ostinato silenzio veniva fucilato assieme ad altri partigiani. — Rio Farnese di Bettola, 12 gennaio 1945.

95A3818

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1994, vistato dalla ragioneria centrale in data 7 novembre 1994, n. 182/A, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Ardissone Giacomo, nato il 22 febbraio 1920 a Diana Arentino. — Infaticabile combattente per la libertà, sempre volontario nelle imprese più audaci e pericolose, si distinse per coraggio e sprezzo del pericolo. Il 5 settembre 1944, a Montegrande, compreso nelle valli di Imperia, visto che un distaccamento partigiano, attaccato da ingenti forze naziste, era stato costretto a ripiegare su retrostanti posizioni, perdendo anche un'arma automatica, raccoglieva alcuni partigiani e si lanciava arditamente all'attacco, costringendo il nemico ad abbandonare la posizione conquistata, riprendendo l'arma automatica, catturando ingente bottino ed infliggendo allo stesso dure perdite. Mirabile esempio di coraggio, sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. — Valli Imperia-Monte Grande giugno-settembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1994 vistato dalla ragioneria centrale in data 7 novembre 1994, n. 237/F, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Fovanna Luigi, nato il 22 novembre 1929 a Montecrestese. — Ardente patriota, si arruolava, malgrado la giovanissima età, nelle formazioni dell'Ossola, dove si distingueva in numerose occasioni per il suo ardimento e per la sua generosità nell'offrire il suo aiuto in ogni circostanza. Costretto ad espatriare perché menomato da una ferita subita nel corso di un'azione, decideva di rientrare, poco tempo dopo, nella sua formazione, presentandosi, sempre come volontario, in numerose azioni di sabotaggio e, in modo particolare, in quella contro un treno armato tedesco. Durante il violento rastrellamento del marzo 1945, rimase in retroguardia per proteggere lo sganciamento della formazione, dando ancora una volta esempio di eroismo e capacità combattiva. Rimasto nuovamente ferito nello scontro, doveva essere trasportato a braccia dai suoi compagni e nascosto in un paese dove i tedeschi, avendolo cercato invano, infierirono con violenze ed incendi. Appena fu in condizioni di camminare, volle riprendere il suo posto di combattimento fino a liberazione avvenuta. — Ossola, 10 gennaio 1944-25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1994, vistato dalla ragioneria centrale in data 7 novembre 1994, n. 552/M, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Massignan Angelo, nato il 28 agosto 1915 a Brogliano. — Appartenente ad una formazione partigiana operante in montagna, dava ripetutamente prova di eccezionale valore nel corso di attacchi a caserme fasciste e di duri rastrellamenti uccidendo a colpi di mitra e di pugnale numerosi avversari. A Milano dove la formazione si era successivamente trasferita operava nuovi ed arditi colpi di mano riconfermando le sue doti di estremo e freddo coraggio fino al giorno della Liberazione. — Zona di operazioni 1944-aprile 1945.

95A3819

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Alto Adige».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Alto Adige» — riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1971 e successivamente modificata con decreti del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, 26 giugno 1974, 15 febbraio 1975, 4 giugno 1975 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 1991 — ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Alto Adige» (Südtirol)

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler», da sola nel caso del vino spumante ovvero negli altri casi, obbligatoriamente accompagnata da una delle seguenti menzioni di vitigno o geografiche:

Moscato giallo o Goldenmuskateller o Goldmuskateller;

Pinot bianco o Weissburgunder;

Pinot grigio o Ruländer o Grauer Burgunder;

Chardonnay;

Riesling italico o Welschriesling;

Riesling renano o Rheinriesling;

Riesling Sylvaner o Müller Thurgau;

Sylvaner (o Silvaner);

Sauvignon;

Traminer aromatico o Gewürztraminer;

Moscato rosa o Rosenmuskateller;

Lagrein rosato o rosé (Kretzer);

Lagrein scuro (dunkel) o Lagrein;

Merlot rosato o rosé (Kretzer);

Merlot;

Cabernet (Sauvignon e/o Franc);

Cabernet - Lagrein;

Cabernet - Merlot;

Pinot nero o Blauburgunder o Spätburgunder;

Pinot nero rosato o rosé o Blauburgunder Kretzer (o Rosé o Rosato);

Malvasia o Malvasier;

Schiava (Schiava grossa e Schiava gentile) o Vernatsch (Grossvernatsch und Edelvernatsch);

Schiava grigia o Grauvernatsch;

Colli di Bolzano (in lingua tedesca Bozner Leiten);

Meranese di Collina o Meranese (in lingua tedesca Meraner Hügel o Meraner);

Santa Maddalena (in lingua tedesca St. Magdalener);

Terlano (in lingua tedesca Terlaner);

Valle Isarco (in lingua tedesca Eisacktaler);

Valle Venosta (in lingua tedesca Vinschgau),

è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Tuttavia la denominazione «Alto Adige» (o «Südtirol») può essere utilizzata quale specificazione aggiuntiva, ai sensi dell'art. 12 del regolamento CEE n. 2392/89 per i vini «Lago di Caldaro» o «Caldaro» recanti la menzione «classico» (in lingua tedesca «klassisch» o «klassisches Ursprungsgebiet») o «classico superiore», ottenuti da uve prodotte nei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo, come previsto dal disciplinare di produzione della denominazione d'origine controllata «Caldaro» o «Lago di Caldaro».

La denominazione «Alto Adige Valle Isarco» (in lingua tedesca «Südtirol Eisacktaler») è accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni di vitigno:

Traminer aromatico, Pinot grigio, Veltliner, Silvaner, Müller Thurgau, Kerner, o geografica «Klausner Leitacher», alle condizioni stabilite dal presente disciplinare.

La denominazione «Alto Adige Terlano» (in lingua tedesca «Südtirol Terlaner») può essere accompagnata dalla menzione di uno dei seguenti vitigni: Pinot bianco, Chardonnay, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner, Müller Thurgau, alle condizioni stabilite dal presente disciplinare.

La denominazione «Alto Adige» «Valle Venosta» (in lingua tedesca «Südtirol» «Vinschgau») è accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni di vitigni: Chardonnay, Kerner, Müller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Traminer aromatico, Pinot nero, Schiava.

Le menzioni di vitigno che accompagnano le denominazioni «Alto Adige» o «dell'Alto Adige», «Terlano», «Valle Isarco», «Valle Venosta» o le equivalenti denominazioni in lingua tedesca possono essere espresse in lingua tedesca come indicato al primo comma.

Le denominazioni geografiche Colli di Bolzano, Meranese di Collina o Meranese, Santa Maddalena, Terlano, Valle Isarco e «Valle Venosta» anche nella traduzione in lingua tedesca, già riconosciute come denominazioni di origine controllata, sono riservate ai vini a denominazione di origine controllata Alto Adige (Südtirol), ottenuti da uve raccolte da vigneti situati nelle zone di produzione delimitate all'art. 3, iscritti nei rispettivi albi dei vigneti, e rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Le denominazioni d'origine controllate di cui all'art. 1 sono riservate ai vini ottenuti da uve di vigneti iscritti agli albi aventi la seguente composizione varietale:

I. *«Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtiroler») senza sottodenominazioni geografiche di cui all'art. 1:*

a) con la specificazione del vitigno: vigneti con almeno il 95 per cento del corrispondente vitigno ad eccezione dei vini Alto Adige Schiava (o Schiava dell'Alto Adige) per i cui vigneti è stabilita una presenza minima del 85 per cento di vitigni Schiava (e sottovarietà).

Possono essere presenti nei vitigni, per la differenza fino al 5 per cento e, rispettivamente, al 15 per cento altri vitigni tradizionali a frutto di colore analogo e raccomandati ai sensi delle norme CEE;

b) con la specificazione di due vitigni (Cabernet-Merlot, Cabernet-Lagrein): uvaggi o assemblaggi di mosti o vini nuovi tra Cabernet Sauvignon o Cabernet Franc e Merlot o Lagrein, ottenuti da vigneti, in cui, nell'ambito aziendale, entrambe le varietà siano presenti per oltre il 20 per cento del totale. In etichetta il vitigno preponderante precede l'altro ed entrambi sono riportati in caratteri uguali e sulla stessa riga, utilizzando il sinonimo Cabernet per il Cabernet Franc ed il Cabernet Sauvignon;

c) senza nome di vitigno (solo spumante): uve Pinot bianco e/o Chardonnay almeno 70 per cento, per il resto Pinot nero e/o Pinot grigio, iscritti ai rispettivi albi.

II. *«Alto Adige» «Colli di Bolzano» (in lingua tedesca «Südtirol» «Bozner Leiten»):*

vigneti con almeno il 90 per cento di vitigni Schiava (e sottovarietà) e per la differenza solo vitigni Lagrein e/o Pinot nero.

III. *«Alto Adige» «Meranese di Collina» (in lingua tedesca «Südtirol» «Meraner Hügel»):*

vigneti costituiti esclusivamente da vitigni Schiava (e sottovarietà).

IV. *«Alto Adige» «Santa Maddalena» (in lingua tedesca «Südtirol» «St. Magdalener»):*

vigneti con almeno 90 per cento di vitigni Schiava (e sottovarietà). Per la differenza fino al 10 per cento è consentita la presenza di soli vitigni Lagrein e/o Pinot nero.

V. *«Alto Adige» «Terlano» (in lingua tedesca «Südtirol Terlaner»:*

a) con specificazione di vitigno: vigneti costituiti esclusivamente con vitigni della varietà specificata (Pinot bianco, Chardonnay, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner, Müller Thurgau).

Tuttavia nella preparazione di ciascun vino monovarietale di cui sopra è ammessa l'utilizzazione di uve provenienti dagli altri vitigni sopra elencati nella misura massima del 10 per cento del totale, purché le relative uve provengano da vigneti aziendali iscritti nei rispettivi albi;

b) senza specificazione di vitigno, escluso lo spumante: vigneti con Pinot bianco e/o Chardonnay non meno del 50 per cento e per la restante percentuale, congiuntamente o disgiuntamente da: Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner e Müller Thurgau. È ammessa la presenza di altri vitigni purché da uve bianche e raccomandati ai sensi delle norme CEE, nella misura massima del 5 per cento;

c) per il vino spumante «Alto Adige» «Terlano» è consentito l'impiego di uve di tutte le varietà provenienti dai vigneti di cui al punto *a)*, iscritti agli albi, purché con la composizione percentuale di cui al precedente punto *b)*.

VI. «Alto Adige» «Valle Isarco» (in lingua tedesca «Südtirol Eisacktaler»):

a) per i vini monovarietali designati con la specificazione obbligatoria Traminer aromatico, Pinot grigio, Veltliner, Silvaner, Müller Thurgau, Kerner: vigneti composti esclusivamente da vitigni corrispondenti a tali specificazioni;

b) per vini designati con la menzione «Südtirol» «Eisacktaler Klausner Leitacher», vigneti con almeno il 60 per cento di Schiava, e sottovarietà e non oltre il 40 per cento di Portoghese e/o Lagrein, situati nei comuni di Velturno, Villandro, Barbiano e Chiusa.

VII. *«Alto Adige» «Valle Venosta» (in lingua tedesca «Südtirol» «Vinschgau»):*

vigneti con almeno il 95 per cento del corrispondente vitigno: possono essere presenti nei vigneti per la differenza fino al 5 per cento, altri vigneti a frutto di colore analogo e raccomandati ai sensi delle norme CEE.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è così stabilita:

I. *«Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtiroler») senza una delle sottodenominazioni geografiche di cui all'art. 1:*

le uve destinate alla produzione dei vini «Alto Adige» devono essere prodotte nella parte del territorio della provincia di Bolzano idoneo alla produzione dei vini di qualità previsti nel presente disciplinare.

In particolare la zona idonea comprende il territorio dei comuni di: Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fiè, Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magrè all'Adige, Marlengo, Merano, Montagna, Ora, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Genesio, San Pancrazio, Scena, Termeno, Terlano, Tesimo, Tirolo, Vadena, Nalles.

II. *«Alto Adige» «Colli di Bolzano» (in lingua tedesca «Südtirol» «Bozen Leiten»):*

le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Laives ed in parte quello dei comuni di Terlano, S. Genesio, Bolzano, Renon, Fiè e Cornedo.

Tale zona è esternamente così delimitata:

partendo dall'incrocio della strada statale del Brennero n. 12 con il confine comunale di Laives, in prossimità del km 427,700, il limite segue in direzione ovest il confine comunale di Laives, fino ad arrivare al fiume Adige. Volge quindi a nord, sempre lungo il confine comunale di Laives, e poi lungo quello di Bolzano nella stessa direzione, identificandosi, salvo brevi tratti con il fiume Adige, fino a raggiungere la località Piè di Castello del comune di Bolzano. Prosegue in direzione nord-ovest lungo la sponda sinistra dell'Adige fino ad incrociare il confine comunale di Terlano a nord-ovest di Vilpiano, segue quindi, verso nord-est prima e sud-est poi il confine di Terlano sino al Kaltbrunen Bach. Dal punto di incrocio con il corso d'acqua segue una retta verso est passante per le quote 829, 786 e 742 (Masi Schmalz, Egger, Moar e Trattoria Colonna) quest'ultima sul confine comunale di Bolzano. Il limite segue quindi il confine di Bolzano sino ad incrociare il rio S. Genesio che risale fino alla quota 788 da dove prosegue per una retta in direzione nord passando per le quote 942, 878 (Moro Le Fosse) e 889. Da quota 889 segue una retta verso sud-est sino a raggiungere al km 4 la strada provinciale della Valle del Sarentino. Prosegue verso nord per tale strada fino al km 6 da dove segue una retta verso est sino a raggiungere la quota 872 per piegare poi verso sud lungo una retta che passa per le quote 763 (Lorno), 856 (Masi Alti) e raggiungere quota 780 (Nop). Da qui la retta prosegue verso est, raggiunge quota 1.192 nel centro abitato l'Assunta, piega quindi verso sud, attraversa quota 871 e raggiunge quota 807 (Signato), piega quindi verso est lungo una retta spezzata passante a sud di Selva di Signato per le quote 964, 1.175, 996, 953, 897, 916 e 885 da dove prosegue per la strada che conduce a Ospiti passando per le quote 955, 974, 972 e 847. Da quota 847 prosegue verso nord-est per una retta spezzata passante per le quote 743 (Castelpietra), 998 (Siffiano), 981, 982 (Belvedere), 642, 805 (Molin del Buco) e 868. Da 868 il limite segue una retta verso sud passante per le quote 734, 376 e attraverso il fiume Isarco raggiunge la quota 822 (Selva di Platzhammer) da dove prosegue per la rotabile che in direzione sud raggiunge il centro abitato di Fiè allo Scillar, prosegue per la strada che porta a Fiè di sopra, l'attraversa e quindi per la rotabile, in direzione sud-est e poi sud-ovest, raggiunge Molino dopo aver toccato le quote 923, 910 e 842. Da Molino prosegue verso ovest lungo il corso d'acqua sino ad incrociare la provinciale per Fiè, segue questa verso ovest fino al km 5,500 circa, dove per la rotabile verso sud raggiunge Presule (quota 878), da qui in direzione sud-ovest segue una retta spezzata passante per le quote 865, 979, 833, 727, 481, 722 e 823, quest'ultima quota nel centro abitato di Collepietra. Da Collepietra segue la rotabile che prima verso sud e poi verso ovest raggiunge quota 706 poco prima di Mortner. Da quota 706 segue il sentiero verso sud-ovest fino a raggiungere Maso Wienden da dove segue una retta spezzata verso ovest che passa per Maso Brunner (quota 802), taglia la strada statale n. 241 della Val d'Ega a quota 448, tocca Maso Roll (quota 944) e S. Isidoro (quota 928). Il limite prosegue lungo la rotabile che porta al Colle dei Contadini (quota

1.136) e quindi, verso sud segue il sentiero che conduce al rifugio Prati di Kohl. Da qui il limite segue in direzione sud il confine comunale di Bolzano e poi nella stessa direzione quello di Laives fino ad arrivare al punto di partenza della descrizione.

All'interno della zona di cui sopra sono da escludersi tutti i territori appartenenti alla zona di produzione del vino «Santa Maddalena» di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 28 settembre 1971.

III. *«Alto Adige» «Meranese di Collina» o «Meranese» (in lingua tedesca «Südtirol» «Meraner Hügel» o «Meraner»):*

le uve destinate alla produzione del vino «Meranese di Collina» o «Meranese» devono essere prodotte nelle zone appresso indicate e comprendenti in tutto o in parte i comuni di Merano, Caines, Cermes, Gargazzone, Lagundo, Lana, Marlengo, Postal, Rifiano, S. Pancrazio, Scena, Tesimo, Tirolo.

Le zone sono così delimitate:

Zona a sinistra del fiume Adige:

partendo a sud del centro abitato di Gargazzone, la linea di delimitazione corre in direzione nord lungo il limite del bosco, attraverso i comuni di Gargazzone, Postal, Merano; toccando le quote 392 (ponte sul rio Gargazzone), 282, 455, 345, 530 Wiesler e Kofler in comune di Postal ed in comune di Merano; la quota 563, Platt, le quote 523, 525, 575 e 583, le cave (quota 568 - Montefranco) la sorgente a sud dell'Alb. Lastabianca, il Maso, Spessa la Cava di Argilla, la croce isolata posta a quota 647 sulla mulattiera per maso Kiendl, il maso Kiendl, tocca lasciando il limite altimetrico di 650 metri nel comune di Scena passa quindi in prossimità di S. Giorgio e maso Loth per arrivare al Riopetroso, taglia in questo punto il fiume Passirio dopo aver toccato le quote 634 e 522 e seguendo la linea di confluenza fra pendio e fondovalle, si dirige verso nord, toccando la quota 490, il km 6 della strada statale n. 44, la località Collina del comune di Rifiano, segue quindi la carrareccia che porta nei pressi di Aica. Dal suddetto punto la linea di delimitazione piega verso sud-ovest e comprendendo la località di S. Maria, segue il bosco non oltrepassando comunque il limite altimetrico di 650 m, tocca la quota 575 in comune di Rifiano quindi la quota 595 in comune di Caines, aggira, includendolo, Fabiato di Caines ed escludendola, la località Finele, tocca la quota 632 passa a sud del collegio «Johanneum». La delimitazione segue la carrareccia che porta a Tirolo e da Tirolo lungo la strada verso nord, fino alla segheria e, proseguendo lungo la linea altimetrica di 650 metri, si congiunge al Castel Tirolo (quota 647) segue nuovamente il limite naturale formato dal bosco passa a nord dell'abitato di S. Pietro, delle case a quota 628 all'altezza di Collecorona piega verso sud e quindi verso ovest tocca Pozza oltrepassata la quale risale verso nord ed in prossimità delle case poste a quota 671 ritorna verso ovest sempre lungo il limite di bosco tocca la quota 600, passa a nord dell'abitato di Plars di Sopra fino ad incontrare la strada che conduce a Plars. Da tale punto il confine di zona piega verso sud-ovest in direzione di Tel includendo le case a quota 602 fino ad incontrare e seguire verso sud il confine comunale di Lagundo che in tale punto coincide col fiume Adige. Segue verso est l'Adige fino al ponte della strada statale n. 38 (prossimità di Riomolino) e continua lungo questa, in direzione sud, fino al punto di partenza, a sud del centro abitato di Gargazzone.

Zona a destra del fiume Adige:

partendo a sud di castello Leone la linea di delimitazione segue verso nord la curva di livello di 300 metri fino a giungere al castello di Brandis includendo i vigneti annessi al suddetto castello. Segue verso nord la strada che porta a Lana di Sopra, passando per l'Assunzione il cimitero di Lana, costeggia Lanegg e si congiunge con la strada statale n. 238 che segue fino ad incontrare il fiume Adige (ponte a quota 299 in comune di Marlengo). Segue verso nord-ovest l'Adige fino ad incontrare il confine comunale il Parcines dove si innesta e segue verso sud-est la strada statale n. 38 fino al km 195,5 circa. Ora il limite di zona segue il limite di bosco rispettando il limite altimetrico di 650 metri, comprende le case a quota 420, Obermaier, attraversa la località Tramontana, Zeisalter, la quota 534, aggira escludendo il bosco di Larici, tocca la quota 473 prosegue lungo la linea altimetrica di 650 metri, passa per Hillepranter, Sinigher (quota 520), le quote 520 e 502 in comune di Marlengo. Il limite di zona, sempre verso sud e lungo il bosco, aggira includendolo, il castello Monteleone, le quote 545, 587 e 581 in comune di Cermes, le quote 524, 468, 590 e 619 in comune di Lana quindi il confine si congiunge con Punterhof. La zona di produzione comprende anche i vigneti posti al di sotto dei 650 metri s.l.m. dei masi Eggman, Forstof e Sottovia in comune di S. Pancrazio, all'imbocco della Val d'Ultimo. La linea di delimitazione risale quindi verso nord-est correndo parallela alla strada Lana di Sopra-S. Pancrazio, fino all'altezza della quota 619 da dove, in direzione est, corre parallelamente ed a nord del rio Valsura, tocca la quota 403, attraversa il rio stesso alla quota 332 e piega in direzione sud lungo il limite di bosco toccando le quote 488, 504, 527 e 367 fino ad intersecare la strada statale n. 238 km 30. Da tale punto il limite si sposta alla sinistra della suddetta strada statale e corre parallelamente alla stessa sempre verso sud, fino al punto di partenza, a sud di castel Leone.

In tale zona vanno inclusi pure i vigneti sottostanti il castello S. Erasmo in comune di Tesimo.

IV. *«Alto Adige» «Santa Maddalena» (in lingua tedesca «Südtirol» «St. Magdalener»):*

la zona di produzione del vino «Santa Maddalena» comprende in tutto o in parte i territori delle frazioni e sottofrazioni di: Santa Maddalena, Santa Giustina, Laitago (Coste), San Pietro, Guncina, S. Giorgio, Rena (Sabbia), Santa Giustina di sopra, Laitago di sopra (Signato), Laste basse, Cardano in comune di Cornedo, Campiglio, Virgolo, Aslago, Rencio e S. Maurizio in comune di Bolzano, Settequerce in comune di Terlano, SS. Cosma e Damiano in comune di S. Genesio, i Masi Reiter, Diem, Raindl, Ebnicher e Plattner in comune di Renon.

Tale zona è così delimitata:

partendo in località Bagni di zolfo (km 222,5 della strada statale n. 38 Bolzano-Merano) la linea di delimitazione segue, in direzione di Terlano, la statale n. 38 fino a raggiungere il rio Margherita che risale fino a quota 500. Devia verso est seguendo la linea di quota 500 raggiunge la località Guncina, dopo aver attraversato i torrenti Petroso e S. Maurizio. Piega quindi a nord, per includere il maso Pichler (quota 529), e prosegue lungo la linea di quota 700 per raggiungere il rio Fago sul confine comunale Bolzano-S. Genesio. Segue detto confine comunale e, raggiunto il rio San Genesio, lo discende fino alla sua affluenza sul torrente Talvera. Discende il Talvera fino alla valle che scende tra il cotonificio e Castel Roncolo. Risale la valle a quota 600 e lungo questa linea di quota, in direzione sud, raggiunge il confine comunale di Bolzano che segue verso est fino alla quota 853. Da detta quota la linea di delimitazione si scosta dal confine comunale per dirigersi a nord lungo la carrareccia (quota 832) proveniente dall'Assunta; passa rispettivamente a nord e nord-ovest dei masi Ebnicher e Plattner, che sono inclusi nella zona, per raggiungere il tracciato della cremagliera del Renon (quota 843) che discende per incrociare di nuovo il confine comunale di Bolzano. Segue detto confine comunale finché questo corre lungo il rio Rivellone (quota 525), quindi volge ad est per passare a nord del maso Loosmann e prosegue lungo le quote 784, 777, 765 fino a raggiungere la strada che porta al Renon che discende fino alla quota 651. Da detta quota si dirige verso il canalone di Laste-Basse per raggiungere l'ansa a gomito del fiume Isarco (quota 296 km 445 della strada statale n. 12). Da questo punto la linea di delimitazione si sposta alla sinistra del fiume Isarco per includere il maso Hochklausenhof e prosegue, prima in direzione sud e poi ovest lungo la strada statale n. 12 fino al km 444. Dal km 444 volge a sud per raggiungere la linea di quota 500: prosegue, verso ovest, per detta linea di quota e dopo aver attraversato l'abitato di Cornedo, sale per la carrareccia che conduce a quota 551 e passando a sud del maso Bischof, che resta incluso, oltrepassa in linea retta la valle del rio d'Ega, per raggiungere, sul versante sinistro, la linea di quota 500, che segue fino alla località S. Geltrude, passando per Cardano, Campegno, Campiglio, Virgolo ed Aslago. Da S. Geltrude piega, ad ovest, lungo la via Castel Flavon, alla periferia della città, segue in direzione nord la ferrovia fino al fiume Isarco, quindi la sponda sinistra dello stesso fino alla località Pronzegg (quota 267), attraversa il fiume e in direzione nord-ovest raggiunge e costeggia la ferrovia fino alla stazione di valle della funivia del Renon. Da detta stazione la linea di delimitazione prosegue per via Brennero, Dodiciville, S. Giovanni, via S. Oswaldo, via Weggenstein, via S. Arrigo e raggiunge il torrente Talvera al ponte S. Antonio. Oltrepassato il ponte, prosegue sulla linea altimetrica di m 300, a piè di monte e a nord della città, passa per le località Fago e Guncina. All'altezza della quota 325 lascia la quota altimetrica predetta per seguire via Cologna e raggiunge la vecchia strada Gries-Merano, continuando lungo quest'ultima fino alla località Bagni di zolfo, punto di partenza della delimitazione.

V. *«Alto Adige» «Terlano» (in lingua tedesca «Südtirol» «Terlaner»):*

la zona di produzione dei vini «Terlano», in lingua tedesca «Terlaner», comprende:

il territorio del comune di Terlano, salvo la parte non idonea a produzioni vinicole con le caratteristiche previste dal presente disciplinare e parte del territorio dei comuni di S. Genesio, Meltina, Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano, Caldaro.

Essa è composta da due territori distinti e delimitati come segue:

a) Terlano e Meltina: partendo a nord della zona da delimitare, il limite si identifica con la strada statale dello Stelvio n. 38, e precisamente al km 212,200 della stessa, ove incrocia il confine comunale di Terlano. Il limite segue poi la statale in direzione sud fino al km 218,500 (bivio) ove si identifica con la strada comunale che passa per le quote: 246, 245, 247. Taglia quindi il rio Margherita (quota 243) e prosegue lungo il fosso denominato «Chiaro di luna» fino ad intersecare di nuovo il confine comunale di Terlano (quota 240). Di qui il limite della zona volge ad est, identificandosi con il confine comunale. Seguendo lo stesso confine in senso orario la linea tocca il rio Petroso al di sopra della località Settequerce. Sale il greto di detto rio nel comune di S. Genesio fino a quota 600 e prosegue verso est su questa quota fino a toccare il rio S. Maurizio. Il confine sale nuovamente fino all'attraversamento della strada consorziale di Cologna di Sotto (quota 800). La strada in direzione verso est costituisce il confine fino al punto in cui la strada incrocia il confine comunale tra S. Genesio e Bolzano (quota 725). Ivi il confine si piega ad ovest identificandosi con il confine comunale di S. Genesio fino ad arrivare al punto di partenza della descrizione.

In questa zona sono compresi i vigneti del maso Soglia del comune di Meltina, posto a ridosso del confine comunale di Terlano ad est della frazione di Vilpiano; sempre in comune di Meltina sono compresi i vigneti dei masi Gorl, Bergjosel e Legar;

b) Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano e Caldaro: partendo da nord-ovest della zona da delimitare il confine si identifica con il confine comunale di Tesimo. Più precisamente la delimitazione inizia in località monte del Cambio (quota 1772) e si dirige verso sud, seguendo il confine comunale. Prosegue, quindi, lungo il confine comunale di Appiano che è anche confine provinciale. Raggiunge il confine comunale di Caldaro e si dirige, sempre a sud, lungo il confine comunale e provinciale, fino alla località «Cerva» o «Col di Sopra» (quota 1856), volge quindi ad est, lungo il confine comunale di Caldaro, fino ad incrociare la strada provinciale Caldaro-Termeno (strada del vino) al km 10,700 circa (quota 220). Segue tale strada in direzione nord fino al km 9,200 (quota 235) quindi la strada comunale che porta al maso Vogelmaier. Di qui il limite prosegue lungo il sentiero che porta a quota 238 e quindi, sempre verso nord, lungo la strada comunale che inizialmente passa per le quote 346 e 359 per arrivare fino alla chiesa di S. Maria nell'ambito di Caldaro. Volge quindi ad est lungo la strada comunale che porta in centro al paese di Caldaro, fino a toccare la strada provinciale per Termeno. Segue quest'ultima in direzione sud fino al km 6,100 (quota 348 bivio) per identificarsi poi con la strada che porta alla località Klughammer. Di qui in direzione est prima e nord poi segue nuovamente il confine comunale di Caldaro e quindi di Appiano fino ad intersecare nella frazione di Frangarto la traccia della ferrovia Bolzano-Caldaro. Prima in direzione ovest poi a sud il limite della zona segue la ferrovia fino alla località Crocevia, ove interseca la provinciale Appiano-Caldaro al km 1 (quota 405). Lungo quest'ultima il limite ritorna a nord fino alla frazione S. Michele. Di qui segue la strada che porta a Missiano passando per le quote 447, 450. Prima del centro abitato di Missiano, il limite volge a sud-est lungo la strada che da Missiano porta a S. Paolo, fino al bivio con la strada che da S. Paolo conduce a Riva di Sotto. Segue quest'ultima in direzione nord, oltrepassa la frazione di Riva di Sotto e prosegue lungo la vecchia strada Riva di Sotto-Andriano passando per le quote 255, 244 fino ad intersecare il confine comunale di Andriano. Lungo tale confine volge quindi a nord-est fino a raggiungere la fossa d'Adige. Segue per breve tratto la fossa fino a toccare al km 2 la strada provinciale Terlano-Andriano. Prosegue lungo la carrareccia che corre parallela ad ovest della fossa (quota 250), si identifica quindi di nuovo con il confine comunale di Andriano fino all'incrocio con la vecchia strada Andriano-Nalles (quota 250). Segue la strada fino a quota 256, di qui con la linea spezzata, il limite tocca le quote 244 a nord-est, 258 (Flierhof) a nord, 268, 271 ancora a nord, 268, 658 (Castel Katzenzungen) ad ovest, 577, 598, 646 e 711 (acquedotto) ancora ad ovest. Risale quindi lungo l'acquedotto (quote 804, 778) in direzione ovest e prima della quota 832, volge decisamente a sud lungo il corso d'acqua che confluisce in questo punto nel rio di Prissiano. Seguendo il corso d'acqua tocca le quote 938, 983, 1216, prosegue poi lungo il sentiero che passa per quota 1337 per giungere in fine al confine comunale di Tesimo in località monte del Cambio (quota 1772) punto di partenza della descrizione.

VI. *«Alto Adige» «Valle Isarco» (in lingua tedesca «Südtirol» «Eisacktaler»):*

le uve destinate alla produzione dei vini «Valle Isarco» devono essere prodotte nella zona che comprende in parte il territorio dei seguenti comuni: Barbiano, Bressanone, Castelrotto, Chiusa, Fiè, Funes, Laion, Naz-Sciaves, Renon, Velturno e Villandro.

Tale zona di produzione è costituita come segue:

la delimitazione inizia nel comune di Renon nell'abitato di Signato a quota 848 per seguire in direzione nord-est sulla curva di livello a m 900 fino ad intersecare la strada provinciale alle porte dell'abitato di Auna di Sotto, passa per le quote 887 e 885, attraversa il rio degli Ospiti, passa per la quota 842 e continua in direzione nord sulla curva di livello di m 900, attraversa il rio del Passo per toccare la quota 858 e 888 in località Sifiano, continua per quota 784 ivi scende nel greto del rio Fosco da dove sale alla curva di livello di m 800 che segue attraversando le località Antlas e Pietra Rossa fino a quota 772, tocca il rio Rosa, passa per la quota 791 (Saubach) nel comune di Barbiano per proseguire sulla curva di livello di m 800 tagliando il rio Grande. Poi nel comune di Barbiano sempre in direzione nord, passando per le quote 840, 830, 786, 681, costeggia il rio degli Orli salendo fino a quota 770 ed attraversa il comune di Villandro, seguendo la curva di livello di m 850, passa dopo l'abitato di Villandro a livello m 800 e continua fino a quota 825 in località S. Valentino. Penetra così nel comune di Chiusa e prosegue per la quota 760, attraversa il torrente Tina salendo sul lato orografico sinistro di detto torrente fino alla cava di sabbia a quota 800 m e tocca la quota 863 (S. Giuseppe), entra quindi nel comune di Velturno e prosegue per la quota 860, 840 (località Pedraz), 817, 802, 800, 849 (località Gioviniano), passa per S. Croce e tocca la quota 860 (Holtzer). Continua nel comune di Bressanone a quota 836 (località Teccelinga di Sotto), taglia il rio dell'Orso continua per le quote 778 (località Perara), 766, passa sotto la località Pinzago, raggiunge a quota 827 la località S. Cirillo, prosegue per le quote 733 (Pian di Sopra), 710, 744 (Borghetto), 728, 770 (Seminario), 788 (Castel Salerno) e 694. Taglia quindi la strada statale 12 al km 483,500 (quota 677) tocca le quote 696, 692 e 631, volge quindi a sud, passa per quota 624 (Rigo di Dentro), 684, taglia la strada statale della Pusteria al km 3, tocca la quota 761 passando a quota 819 sulla strada provinciale di Rasa attraversando l'abitato con inclusione del vigneto del maso Moser, giungendo la quota 804 (Rotzetzer) taglia il confine comunale e volgendo in linea retta ad est raggiunge la strada provinciale di Elvas (quota 834). Gira nuovamente a sud fino a quota 824 per raggiungere all'altezza del maso Colcucco di Sotto (quota 748) il fiume Rienza che segue fino alla confluenza con l'Isarco. Volge quindi a nord lungo il fiume Isarco, fino al ponte della strada statale n. 49, segue questa fino al km 1, poi la comunale che porta a Novacella, quindi verso sud il fiume Isarco fino alla confluenza del rio Scaleres. In direzione nord-ovest il confine prosegue lungo il rio Scaleres, fino ad incontrare la ferrovia del Brennero che segue fino che questa interseca la strada statale n. 12 al km 477. Segue poi la strada statale n. 12 in direzione sud fino al km 469,200, volge quindi ad est, taglia il fiume Isarco e la ferrovia, tocca quota 645, piega a sud-est fino a quota 703, include il maso Neidegg (quota 597), Stark (quota 662), tocca le quote 636, 650, 671 (Laghedo) comprende il maso Oberfundneid (quota 710) passa per le quote 670, 732 (Fontana), 685 (Gschloier). Il confine volge quindi ad est (Val Gardena) passa per le quote 693 (S. Caterina), 822 e scendendo lungo la strada provinciale per Laion arriva a quota 838 per scendere alla quota 852 (Novale di Sopra) a quota 635 nel rio Gardena, che segue in direzione ovest fino alla confluenza del fiume Isarco. Piega a sud lungo la strada statale 12, dal km 461 fino al km 453 (ponte coperto) volge quindi di nuovo ad est e raggiunge quota 763, piega a sud intersecando la strada comunale per Aica, tocca le quote 809 e 712, segue la curva di livello m 800 passando per le quote 812, 805, volge ad est, include Fiè di Sotto, tocca la provinciale di Fiè (km 7), piega a sud seguendo la curva di livello 700 e, volgendo a ovest, passa per le quote 745, 698, per arrivare ad incrociare la strada n. 12 al km 451. Ivi prosegue sulla strada statale fino al km 448 per proseguire in direzione sud-ovest a quota 618, comprende i masi Sacker (quota 506), Frommer (quota 664), Dornacher, piega a ovest in linea retta per toccare quota 689 sulla strada provinciale e segue la curva di livello m 700 fino a toccare il confine comunale sulla strada per Signato, ivi prende la strada fino alla quota 623 per seguire la curva di livello m 625 in direzione verso il torrente Rivellone, piegando nella gola di detto torrente ad est e raggiunge il punto di partenza della descrizione (Signato quota 848).

Nella zona di produzione testé descritta sono da includere anche i vigneti:

1) della frazione di Tiso nel comune di Funes, compresi entro la seguente delimitazione: il confine, partendo a quota 604, segue in direzione est la strada provinciale della Val di Funes fino a quota 781 (Males) volge quindi ad ovest, seguendo la curva di livello m 850 fino

alla strada provinciale di Tiso sale lungo detta strada fino alla curva di livello m 900 per allinearsi nuovamente al di sotto del paese di Tiso al livello m 850, passa per le quote 810, 797 (S. Bartolomeo), 764 per congiungersi al punto di partenza (quota 604) sulla strada provinciale di Funes;

2) della frazione di Naz nel comune di Naz-Sciaves e precisamente entro i seguenti confini: la fascia di terreno posta a sud-est dell'abitato di Naz e delimitata ad est e ad ovest rispettivamente dalle curve di livello di m 800 e 850 ed a sud e nord della quota 826 e 891;

3) nel comune catastale di Millan e S. Andrea sempre in comune di Bressanone entro la seguente delimitazione: il confine partendo da quota 570 in direzione est (vincolo S. Giuseppe) per seguire sulla curva di livello m 600 fino al rio Tramezzo, sale detto rio fino a 650 m, passa per quota 823 e 867 in località S Andrea per ricongiungersi al rio Tramezzo scendendo fino alla curva di livello m 700 prosegue indi fino al km 4 della strada della Plose e segue il tracciato fino a quota 768. Continua in direzione ovest scendendo il fosso che porta a quota 596 sulla strada provinciale di Sarnes, ivi piega in direzione nord seguendo la strada attraverso l'abitato di Millan per congiungersi al punto di partenza (quota 570);

4) della frazione di Albes del comune di Bressanone a nord-est dell'abitato stesso, entro i seguenti confini: a sud il rio di Eores fino a quota 635, a nord-est la curva di livello di m 700, ad ovest la strada comunale Sarnes-Albes fino al rio di Eores;

5) della frazione di Tisana nel comune di Castelrotto compresi entro la seguente delimitazione: il confine partendo da quota 520 (confine con il comune di Ponte Gardena) segue in direzione sud la strada provinciale per Castelrotto fino alla curva di livello m 700 per scendere lungo il rio Tisana fino alla confluenza col fiume Isarco per congiungersi lungo la sponda sinistra di detto fiume al punto di partenza lungo il confine comunale.

Tuttavia per il vino rosso «Südtirol» «Eisacktaler Klausner Leitacher» la zona di produzione delle uve è limitata al territorio delimitato precedentemente e facente parte dei comuni di Velturno, Chiusa, Villandro e Barbiano.

VII. *«Alto Adige» «Valle Venosta» (in lingua tedesca «Südtirol» «Vinschgau»).*

le uve destinate alla produzione del vino «Valle Venosta» devono essere prodotte nella zona appresso indicata, che comprende tutto o in parte le zone vocate dei comuni di Castelbello-Ciardes, Laces, Naturno, Parcines e Silandro.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal km 163 della s s. dello Stelvio (n. 38) nel comune di Silandro la linea di delimitazione sale in direzione nord fino a quota 900 s.l.m Ivi piega in direzione est seguendo la curva di livello della quota 900 lungo le coste del Monte di Mezzodi fino al Castello di Juvale nel comune di Castelbello - Ciardes.

Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione est fino al rio di Senales con il quale si identifica scendendo fino all'attraversamento della s.s. dello Stelvio. Di qui la linea segue la statale fino al km 184 per piegare in direzione nord sino quota 700 m.

Ivi piega nuovamente in direzione est seguendo la curva di livello della quota 700 e con essa raggiunge il confine comunale di Parcines nel greto del torrente Tel. Indi devia seguendo il confine comunale a raggiungere la s s. dello Stelvio.

La delimitazione meridionale della zona di produzione è costituita dalla s.s. dello Stelvio in direzione occidentale fino al km 177 nell'abitato di Castelbello. Indi prosegue nel sottostante greto del fiume Adige per salire al km 174 di nuovo sulla statale proseguendo su tale fino km 163, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura; l'irrigazione di soccorso non è considerata tale.

I. Per le uve destinate alla produzione dei vini con denominazione d'origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige», senza altra sottodenominazione geografica, sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo dei vigneti, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con la esclusione di quelli posti al di sopra di 700 metri s.l.m. se composti da vitigni a frutto rosso o da Pinot grigio, e al di sopra di 900 metri s.l.m. se composti da vitigni a frutto bianco.

II. Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine «Alto Adige» «Colli di Bolzano» sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti unicamente i vigneti collinari ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione.

III. Per le uve destinate alla produzione di vini a denominazione d'origine controllata «Alto Adige» «Meranese di Collina» sono da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari compresi fra i 300 ed i 650 metri s.l.m. esposti prevalentemente a sud, sud-ovest.

IV. Per le uve destinate alla produzione del vino a denominazione d'origine controllata «Alto Adige» «Santa Maddalena» sono da considerarsi idonei unicamente i vigneti di buona esposizione.

V. Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Alto Adige» «Terlano» sono da escludere i vigneti di terreni non idonei di fondovalle.

VI. Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Alto Adige» «Valle Isarco» sono da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura anche se di varia natura.

VII. Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Alto Adige» «Valle Venosta» sono da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, i vigneti di buona esposizione.

2. La produzione massima di uve ammesse per i vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» con o senza menzione di vitigno e per i vini «Alto Adige» con le sottodenominazioni geografiche di cui all'art. 1, per ettaro di coltura specializzata, non deve essere superiore, e il titolo alcolometrico volumico naturale dei mosti non deve essere inferiore, ai sottoelencati limiti:

	Produzione max uva per ettaro (q li)	Titolo alcolometrico minimo naturale (vol %)
Alto Adige Moscato giallo	100	10
Alto Adige Pinot bianco	130	10,5
Alto Adige Pinot grigio	130	11
Alto Adige Chardonnay	130	10,5
Alto Adige Riesling italico	130	10,5
Alto Adige Riesling renano	130	10,5
Alto Adige Riesling X Silvaner (Müller Thurgau)	130	10,5
Alto Adige Silvaner	130	10,5
Alto Adige Sauvignon	130	10,5
Alto Adige Traminer aromatico	120	11
Alto Adige Moscato rosa	60	12
Alto Adige Lagrein rosato	140	10,5
Alto Adige Lagrein scuro	140	11
Alto Adige Merlot rosso e rosato	130	10,5
Alto Adige Cabernet	110	11
Alto Adige Pinot nero e rosato	120	11
Alto Adige Malvasia	110	11
Alto Adige Schiava	140	10
Alto Adige Schiava grigia	140	11

	Produzione max uva per ettaro (q.li)	Titolo alcolometrico minimo naturale (vol. %)
II. Alto Adige Colli di Bolzano. . . .	130	10
III. Alto Adige Meranese di Collina. .	125	10
IV. Alto Adige Santa Maddalena . . .	125	10,5
V. Alto Adige Terlano	130	10,5
Alto Adige Terlano Pinot bianco .	130	10,5
Alto Adige Terlano Chardonnay .	130	10,5
Alto Adige Terlano Riesling italico	130	10,5
Alto Adige Terlano Riesling renano	130	10,5
Alto Adige Terlano Silvaner. . . .	130	10,5
Alto Adige Terlano Müller Thurgau	130	10,5
Alto Adige Terlano Sauvignon. . . .	130	11
VI. Alto Adige Valle Isarco Pinot grigio	100	10,5
Alto Adige Valle Isarco Silvaner .	130	10
Alto Adige Valle Isarco Veltliner .	120	10
Alto Adige Valle Isarco Müller Thurgau	130	10
Alto Adige Valle Isarco Traminer aromatico	100	10,5
Alto Adige Valle Isarco Kerner. .	100	10,5
Alto Adige Valle Isarco Klausner Leitacher	125	10
VII. Alto Adige Valle Venosta Chardonnay	110	10
Alto Adige Valle Venosta Kerner.	100	10,5
Alto Adige Valle Venosta Müller Thurgau	120	10
Alto Adige Valle Venosta Pinot bianco	110	10
Alto Adige Valle Venosta Pinot grigio	100	10,5
Alto Adige Valle Venosta Riesling	100	10
Alto Adige Valle Venosta Traminer aromatico	90	10,5
Alto Adige Valle Venosta Pinot nero	100	10,5
Alto Adige Valle Venosta Schiava	120	10

La resa massima si intende a partire dal terzo anno in avanti. Per il secondo anno la resa massima è quella realmente ottenuta, con un massimo del 50 per cento delle cifre anzidette, senza la tolleranza del 20 per cento.

Per l'anno di impianto la resa è zero.

3. Ai limiti massimi di resa di uva per ettaro sopra elencati, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20 per cento i limiti medesimi.

Per quanto concerne i vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» con menzione di vitigno e i vini «Alto Adige» con sottodenominazioni geografiche di cui all'art. 1, la provincia autonoma di Bolzano, con provvedimento dell'assessore all'agricoltura, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro avente diritto alla denominazione di origine inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine controllata dei vini.

4. Per quanto riguarda i vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» col nome dei vitigni Schiava, Moscato giallo, Pinot bianco, Chardonnay, Riesling italico, Riesling renano, Müller Thurgau, Sylvaner, Lagrein rosato, Schiava grigia; i vini «Alto Adige» «Colli di Bolzano», «Alto Adige» «Meranese di Collina», «Alto Adige» «Santa Maddalena», i vini «Alto Adige» «Terlano» con il nome dei vitigni Chardonnay, Pinot bianco, Riesling italico, Riesling renano, Silvaner, Müller Thurgau e i vini «Alto Adige» «Valle Isarco», con il nome dei vitigni Traminer aromatico, Pinot grigio Veltliner, Silvaner, Müller Thurgau e i vini «Alto Adige» «Valle Venosta» con il nome di vitigno Schiava, la provincia autonoma di Bolzano, con provvedimento dell'assessore all'agricoltura può ridurre di mezzo grado il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato dal presente disciplinare, purché prima della fine del periodo vendemmiale e per il solo prodotto dell'annata in causa.

Art. 5.

1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

2. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delle uve di cui all'art. 2.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate per i vini «Alto Adige» «Colli di Bolzano», «Alto Adige» «Meranese di Collina», «Alto Adige» «Santa Maddalena» e «Alto Adige» «Terlano» nell'intero territorio della provincia di Bolzano e, per i vini «Alto Adige» «Valle Isarco», nel territorio del comune di Bolzano e nei comuni ricadenti anche solo in parte nella zona di produzione delle uve.

Inoltre per i vini «Alto Adige» «Valle Isarco» l'assessore provinciale competente può consentire di anno in anno e per determinate quantità di uva la vinificazione in stabilimenti ubicati al di fuori della zona anzidetta, ma all'interno del territorio della provincia di Bolzano.

Per i vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» senza una sottodenominazione geografica di cui all'art. 1 è facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tenuto conto delle situazioni tradizionali, su richiesta delle ditte interessate, consentire che la vinificazione possa avvenire nella provincia di Trento.

3. Fermo restando che i vini designati col nome di un vitigno devono provenire comunque per almeno l'85 per cento dalle uve dello stesso vitigno e da vigneti iscritti agli albi con la specificazione della medesima varietà di vite, la tradizionale correzione con uve, mosti o vini provenienti da vigneti non iscritti nell'albo relativo al prodotto da correggere, può essere effettuata:

I. Per i vini «Alto Adige» privi di sottodenominazione geografica di cui all'art. 1 nella misura massima del 5 per cento del volume e con uve, mosti o vini provenienti dalle uve a colore analogo di vitigni raccomandati della provincia di Bolzano.

Per il vino proveniente da vitigni di Schiava la percentuale di correzione di cui sopra può essere elevata al 10 per cento.

II. Per i vini «Alto Adige» «Colli di Bolzano» nella misura massima del 10 per cento del volume, con mosti e vini provenienti anche da altre zone.

III. Per i vini «Alto Adige» «Meranese di Collina» nella misura massima del 10 per cento del volume con mosti e vini provenienti anche da altre zone.

IV. Per i vini «Alto Adige» «Santa Maddalena», nella misura massima del 10 per cento del volume con mosti o vini di Lagrein e/o Pinot nero provenienti da vigneti situati anche al di fuori della zona di produzione delimitata nell'art. 3 purché ubicati entro il territorio della provincia di Bolzano.

V. Per i vini «Alto Adige» «Valle Isarco» in misura massima del 10 per cento con uve, mosti o vini rossi provenienti dalla provincia di Bolzano, oppure con mosti o vini provenienti dal vitigno Pinot bianco per i vini Traminer aromatico, Pinot grigio, Veltliner e Müller Thurgau; dal vitigno Müller Thurgau per il vino Silvaner. Le uve, mosti o vini impegnati per le correzioni di cui sopra debbono essere prodotti nella zona indicata al precedente art. 3 per il vino «Alto Adige» «Valle Isarco».

Per il vino rosso «Alto Adige» «Valle Isarco Klausner Leitacher» è tuttavia consentita la tradizionale correzione con il 10 per cento di uve a bacca rossa o di relativi mosti e vini, purché prodotte in provincia di Bolzano.

4. L'aggiunta di mosti concentrati o di mosti concentrati rettificati è consentita secondo le norme CEE. Il relativo volume, se del caso, è compreso nella percentuale di correzione consentita ai sensi del punto 3.

5. La resa massima di uva in vino non deve superare il 65 per cento per il vino «Alto Adige Moscato rosa» e il 70 per cento per tutti gli altri vini «Alto Adige».

6. Per quanto riguarda i vini «Alto Adige Schiava» o «Schiava dell'Alto Adige», «Alto Adige» «Schiava grigia» o «Schiava grigia dell'Alto Adige», «Alto Adige» «Colli di Bolzano», «Alto Adige» «Meranese di Collina», «Alto Adige» «Santa Maddalena», «Alto Adige» «Valle Venosta» «Schiava», una resa di uva in vino superiore al 70 per cento per non oltre il 5 per cento è tollerata, ma il prodotto eccedente non ha diritto alla denominazione d'origine controllata ed è assunto in carico, se ne ha i requisiti, come vino da tavola con o senza indicazione geografica.

7. I vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtiroler») Pinot bianco, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot nero possono essere elaborati nella tipologia «spumante» purché ottenuti con mosti o vini dell'omonimo vitigno e rispondenti alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione.

La denominazione «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (Südtiroler) senza altra qualificazione è riservata allo spumante ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni iscritti all'albo dei vigneti e alle condizioni previste dal precedente art. 4: Pinot bianco e/o Chardonnay non meno del 70 per cento e per la restante percentuale, congiuntamente o disgiuntamente dei vitigni Pinot nero e Pinot grigio.

I vini «Alto Adige» «Terlano» (in lingua tedesca «Südtirol» «Terlaner») possono essere elaborati nella tipologia «spumante» purché ottenuti con la spumantizzazione di ciascuno dei vini aventi diritto alla predetta denominazione.

Le operazioni di elaborazione dei mosti o vini per la spumantizzazione devono essere effettuate nell'interno della zona di vinificazione stabilita per le rispettive uve.

Art. 6.

1. I vini a denominazione d'origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

I. «ALTO ADIGE»:

Moscato giallo (Goldenmuskateller o Goldmuskateller):

colore: giallo paglierino;

odore: aromatico, caratteristico di moscato, intenso;

sapore: secco o dolce, aromatico, gradevole;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot bianco (Weißburgunder):

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: gradevolmente amarognolo, giustamente acido, sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot grigio (Ruländer):

colore: giallo paglierino;

odore: non molto spiccato, gradevole;

sapore: asciutto pieno, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Chardonnay:
colore: giallo verdognolo;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Riesling italico:
colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino;
odore: delicato gradevole;
sapore: secco pieno, leggero di corpo:
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Riesling renano (Rheinriesling):
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevolmente acidulo, fresco;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Riesling X Sylvaner (Müller Thurgau):
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, morbido, fruttato;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Sylvaner (Silvaner):
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: caratteristico, gradevole, fruttato;
sapore: asciutto, delicato, fruttato;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Sauvignon:
colore: giallo tendente al verdognolo;
odore: gradevole fruttato;
sapore: asciutto, con aroma caratteristico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Traminer aromatico (Gewürztraminer):
colore: giallo paglierino fino a dorato;
odore: leggermente aromatico fino a intenso;
sapore: pieno, gradevolmente aromatico, asciutto;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Moscato rosa (Rosenmuskateller):
colore: da rosso a rosso rubino chiaro;
odore: delicato e gradevole;
sapore: dolce, gradevolmente di moscato;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 12,5;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Lagrein rosato (Lagrein Kretzer):
colore: rubino chiaro, rosato con riflessi salmoni;
odore: delicato, gradevole;
sapore: non molto di corpo, armonico, elegante fresco;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Lagrein o Lagrein scuro (Lagrein o Lagrein dunkel):
colore: rubino intenso fino a granato carico;
odore: asciutto, gradevole tipico della varietà;
sapore: morbido, vellutato, pieno;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Merlot rosato o Merlot rosé (Merlot Kretzer o Merlot Rosé):
colore: rosato con riflessi arancioni;
odore: leggermente erbaceo, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, fresco, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Merlot:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, gradevole, erbaceo;
sapore: asciutto, fresco, leggermente erbaceo;
titolo alcoolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet Sauvignon-Cabernet Franc-Cabernet:
colore: rubino intenso fino a granato carico;
odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo;
sapore: asciutto, pieno lievemente tannico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Cabernet - Lagrein:
colore: rubino intenso fino a granato carico;
odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo;
sapore: asciutto, morbido, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Cabernet - Merlot:
colore: rubino intenso fino a granato;
odore: caratteristico, leggermente erbaceo;
sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Pinot nero (Blauburgunder):
colore: rubino con sfumature arancione se invecchiato;
odore: etereo, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto morbido o pieno con retrogusto amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Pinot nero rosato o Pinot nero rosé (Blauburgunder Kretzer o Blauburgunder Rosé):
colore: rosato;
odore: fruttato, armonico, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Malvasia (Malvasier):
colore: rosso rubino chiaro con riflessi arancioni;
odore: gradevole, profumato;
sapore: asciutto morbido, pieno, armonico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Schiava (Vernatsch):
colore: da rosso rubino chiaro a medio;
odore: gradevole, fruttato caratteristico;
sapore: morbido, leggermente da mandorla, gradevole;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 10,5;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Schiava grigia (Grauvernatsch):
colore: rosso rubino chiaro fino a medio;
odore: delicato, gradevole, caratteristico, fruttato;
sapore: morbido, gradevole, leggermente di mandorla;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Spumante:
spuma: fine, regolare, persistente;
colore: giallo paglierino con riflessi da verdolini;
odore: secco, se del tipo «Extra brut», leggermente abboccato, se del tipo «Brut», morbido, giustamente pieno;
gradazione minima alla produzione: 10,5;
titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo: 11,5;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

II. «ALTO ADIGE» «COLLE DI BOLZANO»:
colore: rosso rubino da chiaro a medio;
odore: profumato caratteristico;
sapore: pieno, morbido armonico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

III. «ALTO ADIGE» «MERANESE DI COLLINA»:
colore: rosso rubino da chiaro fino a medio;
odore: caratteristico con leggero profumo;
sapore: armonico, sapido;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

IV. «ALTO ADIGE» «SANTA MADDALENA»:
colore: da rosso rubino a granato intenso;
odore: vinoso, caratteristico, con profumo ricordante quello della viola, etereo dopo breve invecchiamento;
sapore: pieno, vellutato, leggermente da mandorla, sapido;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

V. «ALTO ADIGE» «TERLANO»:

Bianco:
colore: giallo paglierino chiaro;
odore: caratteristico, fruttato e delicato;
sapore: asciutto, giustamente acido;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot bianco (Weisburgunder):
colore: giallo verdognolo fino a giallo dorato;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, mediamente pieno;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Chardonnay:
colore: giallo verdognolo;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Riesling italico (Welschriesling):
colore: giallo verdognolo;
odore: caratteristico del vitigno;
sapore: asciutto, vivace, di corpo armonico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Riesling renano (Rheinriesling):
colore: giallo verdognolo tendente al giallo;
odore: caratteristico del vitigno;
sapore: asciutto, di corpo armonico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Silvaner o *(Sylvaner):*
colore: giallo verdognolo;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: di corpo armonico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Müller Thurgau:
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: di corpo armonico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Sauvignon:
colore: giallo verdognolo tendente al paglierino;
odore: delicato, leggermente aromatico;
sapore: pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Spumante (tutti i tipi):
spuma: fine, regolare, persistente;
colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
odore: fine, delicato, leggermente da lievito;
sapore: secco, se del tipo «Extra brut», leggermente abboccato se del tipo «Brut», morbido, giustamente pieno;
gradazione alcolica minima alla produzione: 10,5;
titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo: 11,5;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

VI. «ALTO ADIGE» «VALLE ISARCO»:

Pinot grigio (Ruländer):
colore: giallo paglierino;
odore: vinoso con leggero profumo caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, fresco, sapido, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Silvaner (Sylvaner):
colore: giallo chiaro, verdognolo;
odore: vinoso e leggero profumo delicato, caratteristico del vitigno;
sapore: asciutto, delicato, fresco, giustamente di corpo, caratteristico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Veltliner:
colore: giallo tendente al verdolino;
odore: vinoso e leggero profumo gradevole, caratteristico del vitigno;
sapore: asciutto, fresco, di fruttato, sapido, giustamente di corpo, caratteristico;
titolo alcolometrico complessivo minimo: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Müller Thurgau:
colore: giallo paglierino con leggeri verdognoli;
odore: leggero e leggero profumo delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, non molto di corpo, sapido;
titolo alcolometrico complessivo minimo: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Kerner:
colore: giallo verdognolo;
odore: leggermente aromatico, fine;
sapore: saporito, asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico complessivo minimo: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Traminer aromatico (Gewürztraminer):
colore: giallo molto chiaro con riflessi verdognoli;
odore: leggermente aromatico, fino a intenso;
sapore: asciutto, fresco, vellutato, gradevolmente caratteristico e aromatico;
titolo alcolometrico complessivo minimo: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Klausner Leitacher:
colore: rosso chiaro fino a rubino;
odore: non molto intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: leggermente acidulo, di corpo;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

VII. «ALTO ADIGE» «VALLE VENOSTA»:

Chardonnay:
colore: giallo, verdognolo;
odore: delicato, caratteristico fruttato;
sapore: asciutto, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Kerner:
colore: giallo, verdognolo;
odore: leggermente aromatico, fine;
sapore: asciutto, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Müller Thurgau:
colore: giallo, paglierino, leggermente chiaro, con leggeri riflessi verdognolo;
odore: leggero profumo, delicato, caratteristico aromatico;
sapore: asciutto, fresco, fruttato;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 10,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot bianco (Weißburgunder):
colore: giallo, paglierino, tendente verdognolo;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: gradevolmente amarognolo, giustamente acido e asciutto;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot grigio (Ruländer):
colore: giallo, paglierino;
odore: vinoso con leggero profumo caratteristico;
sapore: asciutto, caratteristico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Riesling:
colore: giallo, paglierino, tendente al verdognolo;
odore: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevolmente acidulo, caratteristico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Traminer aromatico (Gewürztraminer):

colore: giallo, leggermente chiaro con riflessi verdognoli;

odore: leggermente aromatico fino a intenso;

sapore: asciutto, fresco, vellutato, gradevolmente caratteristico e aromatico;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot nero (Blauburgunder):

colore: rubino con sfumature arancione se invecchiato;

odore: etero, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, morbido o pieno con retrogusto amarognolo armonico;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Schiava (Vernatsch):

colore: da rosso rubino chiaro a medio;

odore: gradevole, fruttato caratteristico;

sapore: morbido, gradevole;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 10,5;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

2. I vini «Alto Adige» o dell'«Alto Adige», «Alto Adige» «Terlano», «Alto Adige» «Valle Isarco», ottenuti da uve Cabernet, Merlot, Pinot nero, Lagrein, Sauvignon, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio possono presentare il caratteristico profumo di «goudron» (catrame) se invecchiati in botti di legno.

3. È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

I. Per i vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare è consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree più ristrette specificatamente delimitate (sottozone), dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992.

Per il prodotto delle sottozone come sopra delimitate e rispondente alle caratteristiche e condizioni produttive stabilite dal relativo decreto, che si intende far parte a ogni effetto del presente disciplinare, è consentito l'impiego nell'etichettatura della menzione «vigna» o «Gewächs» o «Wachstum» accompagnata dal relativo toponimo.

Per il vino «Alto Adige» «Meranese di Collina» tra le indicazioni di località sono consentite soltanto le seguenti: Kuchelberg, Gneid, Rosengarten, Lebenberg, Labers, e per il vino «Alto Adige» «Santa Maddalena» tra le indicazioni di località sono consentite soltanto le seguenti: Santa Giustina (St. Justina), Laitago (Laitach), San Pietro (St. Peter), Guncina (Guntschna), San Giorgio (St. Georgen) e Rena (Sand).

II. Per i vini «Alto Adige Lagrein scuro» (o Lagrein) e «Alto Adige Lagrein rosato» (o rosé), ottenuti con uve provenienti da vigneti siti nel comune di Bolzano, è consentito indicare in etichetta la specificazione «Lagrein di Gries», in lingua tedesca «Grieser Lagrein» o «Lagrein aus Gries».

III. Per i vini «Alto Adige» «Meranese di Collina» ottenuti da uve provenienti da vigneti siti nel territorio dell'ex contea (castello) di Tirolo è consentito indicare in etichetta «del Burgraviato» o, in lingua tedesca «Burggräfler».

IV. Per i vini «Alto Adige» «Santa Maddalena» prodotti da uve ottenute da vigneti siti nella zona d'origine più antica, già indicata dal decreto ministeriale del 23 ottobre 1931 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 17 dicembre 1931) concernente la delimitazione del territorio di produzione del vino tipico Santa Maddalena, è consentito l'uso della specificazione aggiuntiva «classico» o in lingua tedesca «klassisch» o «klassisches Ursprungsgebiet».

V. Per i vini «Alto Adige» «Terlano» prodotti da uve ottenute da vigneti siti nella zona di origine più antica, costituita da comuni di Terlano, Andriano e Nalles, è consentito l'uso della specificazione aggiuntiva «classico», in lingua tedesca «klassisch» o «klassisches Ursprungsgebiet».

VI. Per i vini «Alto Adige» «Valle Isarco» prodotti con uve ottenute da vigneti siti nei comuni di Bressanone e Varna, compresi nel territorio delimitato dall'art. 3 del presente disciplinare per la suddetta denominazione, è consentito indicare in etichetta la specificazione «di Bressanone», in lingua tedesca «Brixner».

VII. I vini «Alto Adige Lagrein scuro» (o «Lagrein»), «Alto Adige Merlot», «Alto Adige Pinot nero», «Alto Adige Cabernet» («Cabernet Sauvignon» e/o «franc»), «Alto Adige Cabernet-Merlot», «Alto Adige Cabernet-Lagrein», se sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, possono portare in etichetta la qualifica «riserva». Il periodo di invecchiamento di cui sopra decorre dal 1° gennaio successivo alla produzione di uve.

VIII. La menzione tradizionale «denominazione d'origine controllata» deve essere riportata in etichetta immediatamente al di sotto del nome di origine «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» con o senza menzioni di vitigno o al di sotto del nome d'origine «Alto Adige» e della menzione geografica di cui all'art. 1.

Il nome del vitigno, se del caso, può precedere, o accompagnare nell'etichetta il nome geografico d'origine per i vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» a condizione che venga indicato in caratteri di uguale o non maggiore dimensione.

IX. È vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. Sulle bottiglie e gli altri recipienti contenenti i vini a denominazione d'origine «Alto Adige» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purché veritiera e documentabile.

L'indicazione dell'annata di produzione delle uve deve sempre figurare nei casi in cui i vini siano designati, in conformità alle norme del presente disciplinare con le specificazioni «riserva», «di Gries» («Grieser» o «aus Gries»), «di Bressanone» («Brixner»), «classico» («Klassisch» o «klassisches Ursprungsgebiet»), «del Burgraviato» («Burggräfler»), «vigna» («Wachstum o Gewächs»).

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina», ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia.

Le menzioni consentite nell'etichettatura possono essere utilizzate nelle lingue italiana e/o tedesca, in base alle norme sul bilinguismo in vigore per la provincia autonoma di Bolzano.

Art. 8.

I. Il vino «Alto Adige Schiava grigia» o «Schiava grigia dell'Alto Adige» deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglia di volume nominale di litri 0,375 e 0,750 con tappo di sughero raso bocca, con o senza capsula.

Per il vino «Alto Adige» «Santa Maddalena» immesso al consumo in bottiglia sono previste le seguenti chiusure:

a) 0,375 o 0,75 litri, tappo a sughero con o senza capsula o tappo a vite;

b) 0,25, 0,5, 1 litri, tappo di sughero o tappo a corona con capsula, o tappo a vite;

c) 1,5 litri magnum tipo bordolese con tappo a sughero con o senza capsula.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Alto Adige» («Südtirol») vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

95A3763

Modificazioni allo statuto dell'Associazione produttori ortofrutticoli e agrumari del Lazio - Arpoal, in Tarquinia

Con decreto ministeriale n. 9591939 del 24 maggio 1995 è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale adottato in data 25 luglio 1994 dall'Associazione, con sede in Tarquinia (Viterbo), via S.P. Porto Clementino s.n.c., con il quale è stata modificata la ragione sociale da «Associazione regionale produttori ortofrutticoli e agrumari del Lazio - Arpoal» in «Associazione interprovinciale produttori e agrumari del Lazio - Arpoal» ed è stata trasferita la sede sociale da Roma, via Galluppi, 8, a Tarquinia (Viterbo), via S.P. Porto Clementino s.n.c.

95A3764

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 giugno 1995

Dollaro USA	1639,72
ECU	2180,01
Marco tedesco	1183,49
Franco francese	337,88
Lira sterlina	2615,35
Fiorino olandese	1056,52
Franco belga	57,559
Peseta spagnola	13,517
Corona danese	303,12
Lira irlandese	2690,45
Dracma greca	7,279
Escudo portoghese	11,196
Dollaro canadese	1190,79
Yen giapponese	19,325
Franco svizzero	1423,99
Scellino austriaco	168,30
Corona norvegese	265,56
Corona svedese	225,07
Marco finlandese	383,02
Dollaro australiano	1166,17

95A3886

REGIONE VALLE D'AOSTA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Artigian Service a r.l.», in Aosta

Con deliberazione n. 4332, in data 26 maggio 1995, la giunta regionale ha deliberato la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Artigian Service a r.l.», con sede in Aosta, via Saint Martin de Corleans n. 72, costituita con atto rogito del notaio Chanoux Emilio, in data 5 luglio 1990, iscritta al n. 6336 del registro delle imprese del tribunale di Aosta, nominando il dott. Odisio Gianni commissario liquidatore della società cooperativa medesima.

95A3768

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 1995 recante: «Modificazione all'ordinanza n. 2304/FPC del 7 agosto 1992 concernente interventi di somma urgenza diretti a fronteggiare danni conseguenti al nubifragio abbattutosi nel mese di novembre 1991 sulla regione Molise. (Ordinanza n. 2406)». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 del 12 giugno 1995).

Nell'ordinanza citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 5, seconda colonna, alla voce «Importo», dove è scritto: «L. *10.000.000*», leggasi: «L. *100.000.000*».

95A3821

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 5 3 0 9 5 *

L. 1.300